

Sommersi e sopravvissuti

Patriziato e istituzioni municipali nella Brescia del Cinquecento

La mattina del 6 ottobre 1426 gran parte del Consiglio generale, insieme a circa trecento *cives*, si riuniva in duomo vecchio per giurare fedeltà alla Serenissima. Alla presenza dei rettori, il fior fiore del ceto dirigente cittadino s'impegnava a offrire il sangue e il patrimonio per sostenere le scelte politico-militari della Repubblica, cui dichiarava di sentirsi parte integrante. La solennità del luogo amplificava la valenza retorica insita nella cerimonia di dedizione, cementando un rapporto che avrebbe retto nei secoli alle alterne vicende della Dominante, attenta alle logiche intestine di questo antemurale sui confini occidentali.

La conquista veneziana mutava gli equilibri di potere consolidatisi durante il dominio visconteo. L'asprezza degli scontri tra le fazioni che portò alla nuova signoria segnava a fondo la vita politica, con uno strascico di odi e rancori tanto virulenti da rendere impossibile la pur necessaria ricomposizione. Solo il tempo avrebbe potuto sanare le ferite intestine e fondere le sorti degli emergenti guelfi filo-marciani con quelle degli sconfitti ghibellini filo-viscontei. Il primo banco di prova riguardava l'organizzazione della rappresentanza istituzionale, snodo focale per la gestione delle cariche urbane e distrettuali. Nella prima pattuizione (10 gennaio 1428) emergevano con evidenza le laceranti fratture interne. L'ambasceria inviata in laguna a contrattarne i termini chiedeva infatti al Senato di predisporre la riforma dei Consigli, fissandone consistenza e modalità di formazione, nella plateale rinuncia al fondamento stesso del privilegio politico¹.

¹ Sulle vicende politico-istituzionali della città di Brescia e del suo contado in età veneta si vedano: Agostino Zanelli, *Delle condizioni interne di Brescia dal 1426 al 1644 e del moto della borghesia contro la nobiltà nel 1644*, Tipografia Editrice, Brescia 1898; Carlo Pasero, *Il dominio veneto fino all'incendio della Loggia (1426-1575)*, in *Storia di Brescia*, II, Morcelliana, Brescia 1963, pp. 1-396; Angelo Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Laterza, Bari 1964 (II ed. Unicopli, Milano 1993); Claudio Donati, *Mondo nobiliare e orientamenti politici e culturali nella Brescia del tardo Settecento*, in *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo*, Atti del convegno (Brescia, 25-26 maggio 1989), a cura di Paolo Corsini - Daniele Montanari, Morcelliana, Brescia 1993, pp. 63-84; Joanne M. Ferraro, *Family and Public Life in Brescia, 1580-1650. The foundations of Power in the Venetian State*, Cambridge University Press, Cambridge 1993 (trad. it. *Vita privata e pubblica a Brescia, 1580-1650. I fondamenti del potere nella Repubblica di Venezia*, Morcelliana, Brescia 1998); Maurizio Pegrari, *Le metamorfosi di un'economia urbana tra Medioevo ed Età moderna. Il caso di Brescia*, Grafo, Brescia 2001; Leonida Tedoldi, *Cittadini minori. Cittadinanza, integrazione sociale e diritti reali nella Brescia veneta secc. XVI-XVIII*, FrancoAngeli, Milano 2004; Daniele Monta-

Sarebbe spettato alla discrezionalità dei rettori individuare i cittadini *apti et idonei* a farne parte. Ognuno di essi veniva descritto su un apposito biglietto e riposto in una borsa da cui annualmente si estraevano i LXXII del Consiglio generale. In mude bimestrali di dodici, questi andavano poi a costituire il Consiglio speciale. Il primo si riuniva sotto la presidenza del podestà veneziano o del suo vicario; il secondo operava invece sotto quella di un abate, supremo magistrato cittadino, scelto con le stesse modalità di sorteggio. Unitamente a due sindaci, un avvocato e due (tre in seguito) deputati all'osservanza degli statuti, componeva la Deputaria pubblica, organo ispiratore delle scelte politiche di maggior rilievo.

Nulla di radicalmente nuovo s'inseriva nell'architettura istituzionale, ma era il contesto della pattuizione a mutare il quadro generale, con la prefigurazione di un'autonomia accettata e salvaguardata dalla capitale, in funzione di una diversa organizzazione statale rispetto al precedente dominio. La Serenissima si attribuiva poteri di primazia politica, lasciando però ampio spazio al ceto dirigente bresciano nelle scelte d'interesse locale. Significativa al riguardo la clausola pattizia che attribuiva gli uffici comunali a cittadini fedeli ed esperti, vagliati e approvati dai rettori. La rilevanza di quegli incarichi risultava tale da suggerirne l'utilizzo per recuperare all'impegno istituzionale la frangia nobiliare che aveva maggiormente avversato l'arrivo dei veneziani. Pochi lustri dopo la pattuizione, una delibera del Consiglio generale stabiliva che anche i *cives* di Cittadella, quadra ad altissima concentrazione ghibellina, potessero ricoprirli «sicut erat ante guerram»². Gli sforzi conciliativi ebbero comunque scarso successo. Nell'intero arco secolare una parte significativa di quel patriziato, sotto l'egida delle famiglie Gambarà e una parte dei Martinengo, non cessò mai di manifestare la propria ostile diffidenza alla nuova Dominante e al governo che la rappresentava a Brescia. Le rivalità tra fazioni, talvolta aspre e sanguinarie, rimasero a lungo sottotraccia, pronte però ad esplodere e a trasformarsi in sedizione quando la congiuntura internazionale fosse tornata favorevole.

Nei successivi decenni, marcati in modo precipuo dalle esigenze militari, i problemi istituzionali rimanevano sullo sfondo. Solo dopo la pace di Lodi e il definitivo consolidamento del potere veneziano il quadro si

nari, *Quelle terre di là dal Mincio. Brescia e il contado in età veneta*, Grafo, Brescia 2005; Stephen D. Bowd, *Venice's most loyal city: civic identity in Renaissance Brescia*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2010; Giovanna Gamba, *La rivolta della plebe: istituzioni e politica nella Brescia di metà Seicento*, «Studi Veneziani», LXVIII (2013), pp. 169-201; Enrico Valseriati, *Tra Venezia e l'Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell'età di Carlo V*, FrancoAngeli, Milano 2016; Id., *Il superamento del pregiudizio meccanico. Mobilità sociale e geografica a Brescia tra prima e seconda dominazione veneziana*, in *La mobilità sociale negli stati del Tre-Quattrocento: la vicenda della Lombardia*, Atti del convegno (Milano, 29-31 ottobre 2015), a cura di Andrea Gamberini, Viella, Roma 2016, pp. 181-206.

² ASBs, ASC 494, *Provvisioni*, 6 febbraio 1446, f. 14r.

rimetteva in movimento, dando il via alla lunga stagione delle tensioni dialettiche all'interno del Consiglio generale, titolare unico degli interessi consolidati. Il numero diventava quindi determinante nel processo di chiusura che andava prospettandosi all'interno delle aristocrazie urbane. Risulta impossibile stabilire quanti fossero i residenti in città titolari della cittadinanza, ma soprattutto quanti fossero quelli dichiarati dai rettori *apti et idonei* ad essere imbussolati per l'estrazione consiliare. Durante il cruciale ventennio 1452-72 i presenti alla seduta di maggio raggiungevano un numero variabile fra i centocinquanta e i duecento, attenti e vigilanti osservatori delle delicate procedure istituzionali. Si può quindi affermare che la riunione in seduta plenaria di tutti gli aventi diritto rappresentasse il vero Consiglio generale della città, risultando ognuno di loro depositario di diritti politici. Quello dei LXXII costituiva invece una semplice emanazione, un Consiglio d'annata, che a partire dall'estrazione del 1460 diventava biennale e basato sulla rappresentanza di quadra. I confini fra i due soggetti dovevano essere quanto mai labili, tanto che nelle riunioni normali in corso d'anno la presenza registrata raggiungeva spesso il centinaio, a mezza strada fra il numero dei LXXII e quello del più consistente gruppo degli aventi diritto. Per ovviare ai comprensibili disagi di tanto sospetta elasticità numerica, nel novembre del 1464 si decideva di vietare l'accesso alle sedute consiliari a tutti coloro che non ne avessero diritto. Non viene precisata la natura di queste improprie frequentazioni, ma urgeva fossero infrenate per evitare la propalazione degli argomenti oggetto di discussione e delibera, reato da punire con l'ammenda di un ducato³.

Il primo passo verso un progressivo processo di aristocratizzazione della vita politica doveva necessariamente passare attraverso una profonda revisione degli statuti. Una commissione di illustri e competenti cittadini approfondiva lo studio della normativa in vigore in altre città per presentare una proposta organica all'attenzione del Consiglio generale e del podestà, come prevedeva un capitolo della seconda pattuizione (1440) con la Repubblica. L'ampio testo di riforma veniva stampato nel giugno 1473 e conteneva una rilevante innovazione: la formazione del Consiglio generale, cioè di tutti i descritti, non era più di competenza esclusiva dei rettori, ma vi avrebbero collaborato anche i consiglieri già in carica. Si stabiliva inoltre che i soggetti indicati (i nominati) fossero soggetti a ballottazione, ottenendo solo dopo di diventare consiglieri effettivi, grazie ai requisiti di almeno trent'anni d'età e altrettanti di anzianità fiscale riconosciuta. Veniva infine confermata la presenza di tre Consigli per cui si fissavano i quanti di presenza per la legalità di funzionamento: allo speciale dovevano partecipare almeno otto anziani, quaranta consiglieri a quello d'annata e ottanta al generale.

³ ASBs, ASC 500, *Provvisioni*, 29 novembre 1464, f. 148r. Il Consiglio generale la ratificava il 6 dicembre, f. 150r.

Un saggio ormai classico sostiene che si dovette attendere questa riforma perché l'imborsazione per il Consiglio generale «venisse sottratta all'arbitrio dei magistrati veneziani»⁴. Bisogna però ricordare che proprio i bresciani, in sede di pattuizione, si erano appellati all'intervento della Serenissima, per stemperare lacerazioni interne, tanto insanabili da mettere a repentaglio l'equilibrata formazione del supremo organo politico cittadino. Nel dicembre 1475 la struttura istituzionale subiva un ulteriore intervento di assestamento: si deliberava che facessero parte del Consiglio generale tutti gli imborsati, coloro cioè che erano stati riconosciuti idonei a farne parte, e non più solo l'assemblea dei LXXII, che finiva con lo sciogliersi al suo interno⁵. Questi due passaggi sono stati indicati come i prodromi del processo di chiusura aristocratica, perché ponevano nelle mani dei gruppi dominanti lo strumento per sbarrare l'accesso al potere degli *homines novi*, dimenticando però che già le scelte rettorili in materia erano sottoposte al filtro preventivo della dirigenza locale. L'estensione del diritto di partecipazione consiliare non rappresentava quindi automaticamente una chiusura, ma solo una razionalizzazione del ridondante sistema istituzionale. Intervenendo poi sul blocco degli specifici accessi al Consiglio più che sulla cittadinanza si poteva realizzare una vera "serrata aristocratica", elemento evolutivo verso cui si stavano per altro indirizzando tutte le grandi realtà urbane dello Stato veneto, ma che Brescia avrebbe raggiunto per prima.

L'intero processo sfociava nella Serrata del 1488. Il 5 settembre in Consiglio speciale se ne decretava l'inizio. Il preambolo introduttivo suonava quanto mai aspro nel lamentare che ormai privilegi, dignità e uffici venissero assegnati indifferentemente ad antichi cittadini e a forensi, con possibilità di trasmetterli ai figli, in contrasto con lo spirito originario della dedizione a Venezia. Si deliberava quindi che in avvenire nessuno avrebbe potuto essere ammesso «ad honores, officia, dignitates, beneficia et Consilia» se la sua famiglia non avesse sostenuto gli oneri fiscali senza soluzione di continuità a partire dalla ricordata dedizione o almeno dall'assedio della città da parte dell'esercito visconteo (1438). Qualche giorno dopo il Consiglio generale si riuniva per l'approvazione definitiva di questo passaggio cruciale. Il dibattito raggiungeva toni molto accesi e si protraeva a lungo per la necessità che la parte in discussione venisse letta e analizzata minutamente «non semel tantum sed bis et ter». Alla fine il testo veniva ratificato con l'aggiunta di un significativo emendamento, a testimonianza delle resistenze incontrate dallo schema iniziale: agli aventi diritto si aggiungevano anche coloro che avessero risieduto in

⁴ A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, pp. 109-110.

⁵ ASBs, ASC 505, *Provvisoni*, 27 dicembre 1475, f. 188r: «Vadit pars quod de coetero cum Consilium aliquid generale contigerit totius imbursationis consilium convocetur et aliter factum non valeat nec teneat ipso iure».

città da almeno cinquant'anni, sforzo di mediazione per far collimare la vetustà dell'ascendenza con l'anzianità di residenza⁶.

La robusta maggioranza coagulatasi sulla nuova formulazione testimonianza di un ampio consenso raggiunto all'interno dell'assemblea, frutto quasi certamente di una non verbalizzata "promessa" agli accettati a titolo personale di poter trasmetterne i benefici agli eredi. Per questo molti si erano convinti a votarla, postulando gli effetti di una sanatoria generalizzata per la posizione della propria discendenza. Si accendeva immediata la diatriba interpretativa sul tasso di restrittività della delibera, vista la vaghezza della formulazione, tanto da tornare il mese successivo all'attenzione del Consiglio speciale per un ulteriore pronunciamento. Il grosso della seduta veniva dedicato a deliberare di ordinaria amministrazione, ma fra di esse faceva poi capolino quella relativa al diritto di figli e discendenti. Ripercorrendone la gestazione, uno degli anziani ne proponeva un'interpretazione estensiva, chiedendo di verbalizzare «quod etiam illud idem intelligatur de eorum filiis et descendentibus similiter admitti possint». La proposta veniva bocciata con un solo voto di scarto, a testimonianza di una spaccatura verticale del ceto dirigente sull'applicazione di un passaggio normativo fondamentale per il futuro della città e dei suoi assetti di potere, ormai cristallizzati attorno a un ristretto gruppo di famiglie⁷. Nel rinnovo biennale di fine anno i consiglieri approvati con la nuova normativa erano centocinquanta.

A corollario della forzatura istituzionale il Consiglio speciale s'affannava a formulare ulteriori connotazioni di *status*, tese sia a legittimare il raggiunto obiettivo di aristocratizzazione che a mantenerne inalterata l'estrazione sociale. Un primo tentativo fallito prendeva di mira le norme per le future ballottazioni, vietate a qualunque «publicus lusor, blasfemator sive concubinarius»⁸. La bocciatura lo spingeva a inoltrarsi sul sentiero della limpidezza dei natali, garanzia imprescindibile di onorabilità pubblica e relativa agibilità politica. Con un solo voto contrario passava la delibera che per il futuro non sarebbe stato ammesso «qui natus non sit ex vero et legitimo matrimonio, etiam quovis modo legitimatus», enfaticamente giustificata da un'altisonante dichiarazione d'intenti per la conservazione di «morum et honestatis civium nostrorum»⁹. La purezza del sangue veniva utilizzata in modo strumentale come schermo ideologico

⁶ ASBs, ASC 511, *Provvisioni*, 11 settembre 1488, ff. 70v-71r, 74r. La delibera, ottenuta sintetizzando in poche righe quella del Consiglio speciale, otteneva 78 voti favorevoli e 15 contrari. Il registro 511 rivestiva un'importanza tanto rilevante che, fra fine Cinquecento e inizi Seicento, ne venne redatta una copia (ASBs, ASC 510), nella cui parte finale vennero trascritte anche le successive provvisioni in materia di riforma consiliare.

⁷ ASBs, ASC 511, *Provvisioni*, 24 ottobre 1488, f. 50r.

⁸ ASBs, ASC 513, *Provvisioni*, 29 dicembre 1492, f. 36v. La parte veniva bocciata (5 sì - 7 no).

⁹ ASBs, ASC 514, *Provvisioni*, 31 dicembre 1494, f. 124v.

per filtrare gli accessi. Ad attivarsi con efficacia era però il sistema degli interessi politico-economici, coagulati intorno al reticolo dei ben remunerati incarichi. Dalla Serrata ricadeva su una ristretta cerchia di famiglie una messe abbondante di privilegi e vantaggi finanziari.

Così l'opzione di accessi limitati e rigorosamente vagliati si estendeva anche agli ambiti professionali. I primi a muoversi erano i medici, pronti ad invocare le norme restrittive in sede politica per proporre di simili nella regolamentazione degli ingressi al loro Collegio. Secca la risposta del Consiglio speciale nel bocciare la richiesta e sprezzante nel sottolineare le qualità della preparazione professionale «nulla abita consideratione antiquitatis suae origines sed solum peritiae artis»¹⁰. Lo stesso dicasi quando si invocava la chiusura per bloccare i legittimi desideri di riconoscimento degli idonei. Era il caso di Bartolomeo Ferri, notaio coadiutore della Cancelleria del capitano e figlio di cittadino bresciano. La sua richiesta di ammissione al Collegio veniva rigettata, ma una rapida verifica ne constatava la residenza familiare da oltre cinquant'anni, rendendolo quindi idoneo alla cooptazione¹¹. Il motivo di tanta tensione all'interno dei ceti professionali più qualificati e di maggior prestigio risultava facilmente individuabile nel tentativo di elusione normativa. I figli dei consiglieri ammessi *ad personam*, nel dubbio sempre più consistente di veder preclusa la loro ascesa consiliare, cercavano di aggirare l'ostacolo iscrivendosi ai collegi professionali di giudici e notai, utili in seguito per un'eventuale transizione politica. Ciò rendeva indifferibile una chiarificazione in materia, che giungeva puntuale nel novembre 1495. Il Consiglio speciale decretava che il diritto al seggio riguardasse esclusivamente i singoli beneficiati e non i loro successori, mentre in futuro nel Collegio dei giudici, e in pratica anche in quello dei notai, avrebbero potuto essere ammessi solo soggetti già titolari del seggio consiliare. Il mese successivo la parte passava all'esame del Consiglio generale: al termine di una discussione quanto mai aspra veniva approvata da una maggioranza molto risicata, rendendo la Serrata ormai imm modificabile¹².

¹⁰ ASBs, ASC 513, *Provvisoni*, 27 aprile 1492, f. 129v.

¹¹ ASBs, ASC 513, *Provvisoni*, 5 ottobre 1492, ff. 7v-8r.

¹² ASBs, ASC 515, *Provvisoni*, 20 novembre 1495, f. 32r: «Cum in parte per hoc Consilium spetiale capta sub die quinto mensis septembris 1488 et per Consilium generalem confirmata sub die XI eiusdem mensis super officii, beneficii, honoribus et dignitatibus huius Civitatis non conferendis aliquibus undecumque sint qui non habitaverint in civitate Brixiae in tempore eius acquisitionis felicissime factae per illustrissimum D. D. nostrum Venetorum, vel saltem tempore dirae obsidionis in anno 1438 et ab inde citra continuatis temporibus, computatum tempore progenitorum suorum substinuerint onera et factiones cum civitate et civibus Brixiae, sint apposita haec verba, videlicet verum per hanc provisionem non inferatur preiudicium aliquod his civibus qui admissi fuerunt usque in hodiernum diem ad praedicta officia etcetera ut supra, quominus etiam in futurum admittantur vel admitti possint prout alii cives antiqui qui sustinuerunt onera etcetera, per quam quidem reservationem licet satis clarum sit reservatas esse personas tamen civium ante dictam partem admissorum; tamen quia multifariam

Il destino della più importante assemblea cittadina risultava segnato, ma a fronte di tanta oligarchica chiusura iniziavano a comparire i segni di una disaffezione partecipativa che pure avrebbe accompagnato la sua intera vicenda plurisecolare. Nel momento in cui i rilevanti interventi istituzionali ne avevano fissato il ruolo e la platea degli eleggibili si affacciava il problema della funzionalità, con annesso risolto del numero legale. Sanzioni e incentivi, approvati o minacciati con ampollosa ridondanza, si alterneranno con scarsi esiti nella relativa gestione, monopolio ormai di un corpo autoreferenziale, di una nobiltà degli uffici del tutto simile a quelle delle altre città venete. Pur tra vivaci tensioni interne, l'impianto istituzionale resse e si consolidò fino alla disfatta di Agnadello (maggio 1509) e al frantumarsi delle conquiste veneziane in Terraferma. Il disfacciamento dello Stato regionale forniva alla fazione ghibellina la contingenza internazionale favorevole per riprendere il controllo del Consiglio cittadino, ridisegnato dai governatori stranieri, con i quali collaborò attivamente durante l'intera occupazione.

Quello francese confermava gli statuti, ma in settembre un decreto del cardinale Charles d'Amboise, luogotenente di Luigi XII, ne rivoluzionava la composizione, imponendo che dei futuri duecento membri cinquanta fossero scelti fra i nobili della Cittadella, residenza d'elezione per la vecchia fazione filo-imperiale. L'assemblea non poteva che recepirne il dettato, ma lo integrava con altre decisioni di rilievo. Venivano revocate le provvisori della Serrata, ribadendo solo quella relativa alla legittimità dei natali. Entravano inoltre in vigore una sospensione decennale dalle ballottazioni per coloro che avessero contravvenuto agli statuti e norme severe contro le illecite pratiche consiliari¹³. Evidente l'intenzione di recuperare consenso presso la frangia degli esclusi di qualche decennio prima, per affrontare con maggior compattezza interna le richieste sempre

multisque modis queritur eam extendi debere eciam ad eorum filios et descendentes contra intentionem dictorum Consiliorum spetialis et generalis et in grave damnum antiquorum et benemeritorum civium nostrorum, idque potissime queritur per petentes admitti ad honoranda Collegia dominorum iudicum et notariorum Brixiae, in quibus potissima officia, beneficia, honores et dignitates huius civitatis consistunt, et ex hoc multae practicae insurgunt et discordiae hac scandala inter cives oriuntur quibus tanquam civitati perniciosis cum obviandum sit et providendum; ideo vadit pars quod declaretur et ex nunc declaratum esse intelligatur dicta verba seu dictam reservationem civium admissorum ad officia et coetera ut supra locum habere et observari debere in personis illorum tantum qui ante dictam partem 1488 admissi erant ad officia et caetera, non autem in eorum filiis nec descendentes, ut officia ipsa, beneficia, honores et dignitates huius civitatis praeserventur antiquis et benemeritis civibus nostris, qui per longissima tempora, in omni adversa fortuna, pondus bellorum, onerum et factionum sustinuerunt» (Capta 11 si - 2 no). «Cum hac etiam additione quod per officiales Communis intimari debeat domini priori onorandi Collegii doctorum iudicum ut non procedant ad admittendum aliquem ad Collegium suum qui antea non fuerit admissus per Consilia communitatis et habitaverit ut supra donec per Consilium generalem praesens pars approbata vel infirmata fuerit». La parte veniva approvata dal Consiglio generale il 26 dicembre (f. 146v, 56 si - 46 no).

¹³ ASBs, ASC 522, *Provvisori*, 18 e 22 settembre 1509, ff. 32v-38r.

più esose dei nuovi signori e l'instabile quadro internazionale. La rivolta del gennaio 1512 e la brutale repressione di Gaston de Foix, culminata nel saccheggio della città, aveva anche dei riflessi istituzionali. Agli occhi del governatore Robert d'Aubigny, il Consiglio cittadino si era macchiato della grave colpa di non aver saputo, o peggio ancora voluto, contrastare l'insurrezione. Lo dichiarava quindi decaduto e provvedeva personalmente all'elezione di un nuovo gruppo di *cives*, per ripristinarne la parvenza funzionale. Alla prima riunione se ne presentarono una cinquantina e tali rimasero per tutte le sedute successive¹⁴. Il ricordo dei massacri e dei saccheggi era troppo vivo e doloroso. Solo le famiglie particolarmente coinvolte potevano prestarsi a collaborare con un dominio vendicativo e sanguinario, responsabile della rovina cittadina.

Qualche significativa mutazione si realizzava sotto la successiva signoria ispano-imperiale (autunno 1512), essa pure peraltro preoccupata soprattutto di incassare taglie e sussidi per alimentare le operazioni militari. La leva fiscale rimaneva quindi salda nelle mani del nuovo governatore, mentre l'amministrazione della giustizia passava a cittadini bresciani. Girolamo Peschiera, già abate cittadino, ghibellino e tenace oppositore del governo veneziano, veniva nominato uditore giudiziario con l'incarico di «iustitiam ministrare et ius reddere ac iurare secundum et pro ut requirunt praedicta statuta». Sotto la sua supervisione, Francesco Castelli si occupava della giustizia criminale e Giovanni Antonio Monti di quella civile¹⁵. A dominio consolidato il coinvolgimento si estendeva ben oltre la giurisdizione. Il governatore Luís Icard y de Requesens nominava prima XVI *cives* come iniziale rappresentanza di governo e poi un Consiglio dei XC per il suo completo ripristino, anche se sotto permanente tutela. La ripresa della vita politica portava a sensibili rimescolamenti del tessuto sociale. Fra gli incaricati figuravano infatti persone del ceto medio produttivo e di diversa tendenza, rimaste in disparte nel turbolento periodo francese¹⁶. A ciò si affiancava la concessione di abbondanti cittadinanze per rinsanguare lo spopolamento urbano. Veniva inoltre tutelata la primazia giurisdizionale della città nei confronti di un irrequieto territorio, sempre sollecito a invocare maggior autonomia. Come i precedenti occupanti, pure gli spagnoli ne avevano approvato gli statuti, ben guardandosi dallo sminuire il potere dell'aristocrazia urbana. La ragguardevole durata di questa innovativa stagione istituzionale, dai contorni meno angusti, poneva le premesse operative per la successiva riflessione teorica, tesa alla creazione di strutture socio-politiche meno oligarchiche.

¹⁴ ASBs, ASC 524, *Provviszioni*, 28 febbraio 1512, f. 1r-v.

¹⁵ ASBs, ASC 524, *Provviszioni*, 5 aprile 1513, f. 48v.

¹⁶ ASBs, ASC 524, *Provviszioni*, 1 dicembre 1512, f. 1r; *ibidem*, 19 e 20 dicembre 1514, ff. 3r-4r e 4v-5v.

Pochi mesi dopo il rientro in città delle insegne di San Marco (primavera 1516), il provveditore straordinario Andrea Trevisan avviava la ricomposizione delle fratture riapertesì all'interno delle istituzioni cittadine. La scelta fondante riguardava il reintegro pressoché completo del vecchio ceto dirigente, epurato soltanto di qualche individuo particolarmente compromesso con i governanti stranieri. In luglio, nell'impossibilità di provvedere a una regolare *reformatio*, come nella consolidata prassi precedente, veniva insediato un Consiglio provvisorio di cinquantuno membri (legittimamente convocato in presenza di almeno quarantacinque), «quia usque ad praesentem multi cives sunt extra civitatem»¹⁷. La motivazione di assemblare una compagine esigua e raccogliatrice lascia trasparire la disarticolazione politica della città e la necessità di ricostruirne il tessuto. Infatti, nonostante la soglia molto bassa, sovente si stentava a raggiungere il numero legale. Nella seduta del 13 marzo 1517 i presenti erano solo quarantatre. Il cancelliere Leonardo Malvezzi, accompagnato da un sindaco, veniva spedito dal podestà, infermo e impossibilitato a presenziare, per ottenere la deroga a ritenere legale la convocazione e procedere ad affrontare gli urgenti problemi del giorno. L'autorevole delegazione era inoltre latrice della richiesta di un ulteriore abbassamento del *quorum* a trentasei consiglieri. La proposta veniva accettata, almeno «donec legitima dicti Consilii generalis reformatio fieri contigerit», ma il rettore coglieva pure l'occasione per sollecitarne l'allargamento¹⁸.

Le condizioni della vita sociale tornavano gradualmente alla normalità, rendendo indifferibile il provvedimento. Glissando sulle esortazioni della capitale veniva ripristinato il più rigoroso controllo cetuale sugli accessi¹⁹. I primi a farne le spese erano ancora una volta i figli degli ammessi *ad personam*, esclusi in via definitiva da ogni possibile cooptazione inclusiva²⁰. In due sedute agostane il Consiglio generale riconfermava le precedenti modalità per la scelta degli *apti et idonei* e sanciva

¹⁷ ASBs, ASC 526, *Provvisioni*, 4 luglio 1516, f. 8r-v.

¹⁸ ASBs, ASC 526, *Provvisioni*, 13 marzo 1517, f. 82r-v.

¹⁹ Sull'affermarsi teorizzante di una mentalità aristocratica in ambito cittadino e l'opera del dotto grecista, nobile bresciano Carlo Valgolio si veda E. Valseriati, *Il superamento del pregiudizio meccanico*.

²⁰ ASBs, ASC 527, *Provvisioni*, 17 luglio 1517, f. 3r: «Quoniam tempus instat et prope est ut ponatur ordo deturque forma balotationibus faciendis tam circa Consilii reformationem civitatis quam circa officiorum distributionem quae magis conveniat, votive executioni privilegiorum et statutorum nostrorum nuperrime indultorum et confirmatorum per excellentissimum D. D., iuxta etiam deliberationem factam in praecedenti Consilio generali, et ut tollatur omnis disputatio quae fieri solet de filiis admissorum et amor inter cives vigeat, vadit pars quod ut ipsa privilegia et statuta civitati concessa, et noviter confirmata executioni mandentur provisiones factae in Consilio abbatis et antianorum et confirmate per Consilium generale a die adeptio-nis civitatis usque ad revolutionem status in huiusmodi balotationibus de coetere observentur, excepta omnino illa parte quae disponit quod filii admissorum non admittantur, quae pars cassa et revocata sit et esse intelligatur, ac si facta non esset ita quod ipsi filii admissorum admitti possint illa parte non ostante» (Capta 53 si - 8 no).

inoltre un rinnovo della rappresentanza pari a quella pre-crisi cambraica con nomina per quadra²¹. In sintonia con il sentire dei rettori cominciava il recupero della fazione filo-imperiale, anche quella più collusa con gli occupanti. Emblematico il caso di Giovanni Antonio Monti, ghibellino tenace, addottorato in legge e residente nella prima quadra di Sant' Alessandro. Durante l'occupazione spagnola aveva gestito la giustizia civile. Nonostante l'incarico costituisse fonte inesauribile di aspre contese, il suo nome compare già nella *reformatio* del 1517 e vi permane fino alla morte, qualche anno dopo. Simile anche il percorso di Girolamo Peschiera e Francesco Castelli, gli altri due consiglieri corresponsabili della gestione giudiziaria al servizio del governo ispanico. Non beneficiavano della riammissione personale al Consiglio, ma venivano sostituiti da una folta rappresentanza familiare, titolare di apicali incarichi istituzionali nel corso dei lustri successivi²².

In questo frangente la Serenissima affrontava una contingenza politica abbastanza inusuale. Mentre nelle prime dedizioni delle città venete non aveva dovuto misurarsi con la realtà degli scontri tra fazioni di ascendenza medievale, in quelle lombarde tale retaggio risultava assai problematico e denso di incognite, affioranti a più riprese nel corso del secolo. Talvolta incerta pure sul tasso di "fedeltà" della parte filo-marciana, dopo

²¹ ASBs, ASC 527, *Provisioni*, 17 e 24 agosto 1517, ff. 3r e 4r-6r. Gli approvati furono centottantotto, mentre nella *reformatio* del 1508, ultima pre-crisi cambraica, ascendevano a centottanta. Spia di una "elastica" realtà istituzionale in evoluzione il particolare verbalizzato dal cancelliere secondo cui in quel Consiglio «currebant balotae LVI», cinque in più rispetto al numero di consiglieri insediati dal provveditore Trevisan.

²² Breve schema prosopografico delle tre famiglie. Giovanni Antonio Monti nel 1508 era censito nella prima quadra di Sant' Alessandro. Vi riappariva nella prima *reformatio* post-crisi cambraica del 1517 e nelle successive fino alla morte del 1522. Alla stessa data e due anni dopo era censito il figlio Giovanni Battista, morto a sua volta nel 1524. Solo nel 1550, nella stessa quadra compariva Giovanni Francesco, con ogni probabilità il nipote. Nello stesso torno di tempo compariva un altro nucleo familiare. Costantino Monti nel 1544 era censito nella seconda quadra di Sant' Alessandro, dove veniva registrato fino al 1550, per spostarsi poi, a partire dal 1552, nella prima di Sant' Alessandro, a riunificare i due rami della famiglia. Girolamo Peschiera nel 1508 era censito nella quadra di Cittadella vecchia e non ricompariva nel 1517. Nella stessa quadra, al suo posto era registrato il figlio Giovanni Pietro, *doctor* e abate nel 1522 e 1526, presente fino alla scomparsa nel 1528. Dal 1548 era la volta di Giovanni Maria, presente fino al 1554, anno in cui era censito Girolamo *quondam* Giovanni Pietro, ricomponendo il quadro dei nomi di nonno in nipote. A partire dal 1530, nella sesta quadra di San Giovanni era censito Zaccaria Peschiera, abate nel 1536 e 1544, presente nelle successive *reformationes*. Francesco Castelli nel 1508 era censito nella sesta quadra di San Faustino, ma non vi era registrato nella *reformatio* del 1517. A partire dal 1526 nella stessa sesta San Faustino era registrato Giacomo, con ogni probabilità figlio di Francesco e che guiderà in seguito la famiglia. Inoltre, già nella *reformatio* del 1517, nella seconda quadra di San Faustino, era registrato un Annibale Castelli *quondam* Girolamo (presente questo in quella quadra già nella *reformatio* del 1508), che vi comparirà fino al 1534. Dalla successiva *reformatio* del 1536 compare invece nella sesta di San Faustino, anche in questo caso con ogni probabilità a riunificare i dei due rami familiari. Alla morte di Annibale (17 gennaio 1546), gli succedeva il figlio Ortensio. Per i riferimenti archivistici si vedano le *reformationes ad annum*.

la crisi cambraica mantenne un profilo vagamente ambiguo verso l'intero blocco storico del patriziato cittadino, emarginando la compagine filo-imperiale e affidando le sua tenuta politica al reinsediato ceto dirigente. Nel suo esclusivismo aristocratico, consolidatosi dopo la Serrata, il Consiglio generale bresciano divenne sempre più restio a cooptare nuove famiglie nei suoi ranghi, ignorando ogni traccia di allargamento formulato nel *De concordia Brixianorum*, noto trattatello composto dal mercante di lana Benedetto Massimi, con la "supervisione" dell'umanista Carlo Valgulio (1516-17). La strategia di lungo periodo utilizzava un sapiente dosaggio di inclusioni, centellinate e mediate dai gruppi di potere consiliare. Vi si aggiungevano poi ulteriori disposizioni restrittive, per consentire un filtro agli accessi tanto ferreo quanto discrezionale.

La cittadinanza costituiva il requisito fondante per la partecipazione alla vita politica, primo passaggio per il successivo approdo alle cariche pubbliche. Erano tre le forme giuridiche della *civilitas* agli inizi del dominio veneto: quella originaria, concessa ai discendenti degli estimati prima del 1430; quella benemerita, per i discendenti dei difensori della città durante l'assedio del 1438 e infine quella creata, concessa sulla base della tradizione statutaria medievale a coloro che avessero risieduto in città per un decennio ininterrotto, sostenendovi gli oneri fiscali. Mentre le prime due categorie risultavano a sviluppo bloccato, la terza ebbe un forte incremento fino agli anni Sessanta del Quattrocento, dettata dal bisogno di manodopera per la realtà produttiva urbana, fortemente depauperata da ricorrenti eventi epidemici. Con la stesura dell'estimo del 1459 si manifestavano però i primi sintomi di restrizione in materia, a partire da quelle ottenute dai distrettuali che continuavano a risiedere nei borghi. Fatte salve le concessioni dei Visconti e di Pandolfo III Malatesta, oltre agli specifici provvedimenti veneziani, il Consiglio generale deliberava che per il futuro la creazione di *cives* foranei avrebbe richiesto il voto positivo dei suoi due terzi e il versamento di venticinque ducati alle casse della città da parte del richiedente²³. Nello stesso torno di tempo per ogni petizione familiare venne resa necessaria la doppia lettura, mentre in precedenza bastava quella del Consiglio speciale. S'introdusse inoltre un prolungamento dei tempi di permanenza abitativa e fiscale, sistema infallibile per restringere la platea degli aventi diritto e rendere ancor più difficile questo primo indispensabile prerequisite. Scelta oligarchica di un ulteriore passaggio intermedio per approdare alla Serrata.

Già per la concessione della *civilitas* scattavano meccanismi di cooptazione politica e non una mera valutazione istituzionale, conforme al rispetto della normativa statutaria. Esempio il caso dei fratelli Vertua, originari di Bergamo. Nel luglio 1515 si vedevano respingere la suppli-

²³ ASBs, ASC 498, *Provisioni*, 7 maggio 1459, ff. 105v-106v; ASBs, ASC 499, 19 giugno 1461, f. 41v.

ca sin dal Consiglio speciale. L'immediata ripresentazione, ai primi di agosto, veniva personalmente sponsorizzata dal giudice del maleficio, a nome del governatore spagnolo. La nuova ampia maggioranza acquisita nei due rami consiliari manifestava certo il formale ossequio al volere dei nuovi signori, ma mimetizzava solo provvisoriamente l'irritazione per un'imposizione subita in materia tanto delicata. La memoria lunga del ceto dirigente rimaneva sotto traccia per riaffiorare sul finire del secolo successivo. Il *doctor* Bartolomeo e il fratello Ippolito, speranzosi in un avanzamento politico, chiedevano di essere ballottati per i vicariati. Dopo aver ottenuto l'assenso dello speciale, nel successivo passaggio al più numeroso generale incassavano una secca bocciatura, nemesis storica per la forzatura nell'acquisizione della *civilitas*.

Di segno opposto l'*excursus* dei Bettoncelli da Farfengo. La loro prima istanza (1442) otteneva soddisfazione. Poi però le vicende familiari portavano alla perdita del diritto, rendendone necessaria una seconda. Nel 1494, dopo il *placet* dello speciale, giungeva l'inaspettata *reprobatio* del generale. Solo nel 1510, agli inizi del travagliato governo francese, la doppia approvazione li faceva rientrare nell'ambita cerchia dei *cives brixianenses*. Al rientro di Venezia la famiglia impetrava un'ulteriore "convalidante" *civilitas*, gesto politico fondamentale per marcare il processo di legittimazione, acquisibile attraverso questo passaggio istituzionale. In seguito la famiglia avrebbe incassato facilmente i frutti di tanta accortezza. Nella seconda metà del secolo raggiungeva abbastanza rapidamente il più alto grado di cooptazione, con l'acquisizione di un seggio consiliare.

Similari, nell'itinerario travagliato, gli eventi vissuti da tante altre famiglie, la cui ascesa risulterà in seguito punteggiata di brillanti successi, spalmati però in un arco ultrasecolare, a testimonianza di un'intrapresa proiettata su un orizzonte plurigenerazionale. Tra esse i Ferraroli, testimoni e vittime di un irrigidimento cetuale che rendeva sempre più difficile anche l'acquisizione della tanto agognata *civilitas*. La loro supplica veniva approvata e bocciata dai Consigli (1535-1538) senza particolari motivazioni. Nonostante la frustrazione delle aspettative, Giovanni Francesco, abitualmente residente in Brescia «con il spettabile dottor Venturino suo fratello», non si peritava di giustificare l'inspiegabile *reprobatio*, assolvendo l'augusta assemblea, vittima soltanto di un incidente procedurale. Si dichiarava infatti «non di meno persuaso più presto questo essere proceduto per essere proposta tal causa in tempo che ditto Consiglio generale era molto fastidito et a hora molto tarda et per non essergli ritrovati in esso Consiglio gli suoi relatori quali erano meglio informati de le suoi rasone, quale no fonno ben dechiarate alle magnificentie vostre per non essergli persone che fussero ben informate de ditte suoi rasone che per altra causa». Tanta difficoltà non poteva che prefigurare un'ascesa faticosa e di lunga durata, conclusasi però felicemente (1642) con un seggio

consiliare²⁴. Impossibile dar conto delle marcate differenze adottate verso i richiedenti, se non appellandosi a criteri meramente politici, in tutti i passaggi dei diversi *cursus honorum*.

Maturati i termini della *civilitas*, la famiglia poteva avviare il percorso per adire *honores et Consilia*, seguendo un itinerario istituzionale arzigogolato e dai tempi quanto mai fluttuanti. A nome dell'intera discendenza il candidato presentava una supplica al Consiglio speciale in cui dichiarava di possedere, oltre all'imprescindibile cittadinanza, i titoli di anzianità fiscal-residenziale. Il testo veniva integralmente riportato nei verbali consiliari, assieme al parere di due consiglieri istruttori (relatori) che ne verificavano l'autenticità. Sulla loro dichiarazione si esprimeva il ristretto consesso. L'accortezza preventiva delle petizioni consentiva un'approvazione quasi generalizzata, da validare con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto. La pratica passava quindi al Consiglio generale. In assenza di una norma precisa già la variabile temporale di questa transizione costituiva un primo infrenamento alle ansiose aspettative dei candidati. Anche le sue deliberazioni dovevano inoltre ottenere l'assenso dei due terzi degli aventi diritto, ma il numero molto più ampio consentiva un variegato voto di scambio e la formazione di cordate, difficili da decifrare, ma evidenti nella gestione di parecchie approvazioni.

Importante risulta inoltre constatare che i supplicanti adottavano quasi sempre una strategia gradualistica. Prima richiedevano l'accesso agli *honores*, abilitante a ricoprire incarichi politico-amministrativi in città e nel contado (vicariati minori e maggiori, oltre alle podestarie minori). Solo in un secondo tempo, a duplice approvazione acquisita, poteva scattare il balzo definitivo verso l'empireo istituzionale: la domanda di entrare in Consiglio, sottoponendosi a un nuovo duplice vaglio. Una volta ottenuta la laboriosa e ambita accettazione, postulante e famiglia concludevano in via definitiva il lungo percorso per raggiungere la vetta del potere cittadino. L'avrebbero svolto nei secoli e solo l'estinzione della progenie maschile avrebbe potuto interromperlo. Il sigillo definitivo consisteva nell'inserimento del cooptato nella lista della *reformatio* che ogni biennio esprimeva il quadro complessivo degli aventi diritto a un seggio in Consiglio generale. Si è sottolineato con enfasi come le nobilitazioni familiari nel tardo Settecento fossero marcate da lunghi in-

²⁴ Il profilo di queste tre famiglie compare nell'Appendice prima per la valenza emblematica del loro percorso politico, anche se non sono rilevate negli elenchi, visti i tempi del loro *cursus honorum*, esterno all'arco temporale (1518-1596) coperto dal saggio. Alcune altre vengono pubblicate per la particolare rilevanza storiografica. Di peculiare interesse la scissione del nucleo familiare dei Bettoncelli. Dall'unico ceppo dei fratelli Venturino e Fè cresceranno due famiglie (Del Fè e Bettoncelli), entrambe in Consiglio nel corso del Cinquecento, anche se con tempi significativamente diversi, legati proprio alla dinamica di acquisizione della *civilitas*. Nell'Appendice seconda si presentano gli elenchi completi delle famiglie impegnate, con varia fortuna, nella scalata al potere cittadino.

tervalli fra i diversi livelli istituzionali²⁵. L'analisi seriale condotta per i secoli XVI-XVII dimostra invece come il fenomeno risultasse costitutivo dei processi decisionali. Movenze riconducibili a meri rapporti di potere cetuale contribuirono anzi ad abbreviare i tempi sul finire del dominio veneziano.

In questa prospettiva, nel primo lustro dopo il ritorno di Venezia, vennero approvate una dozzina di richieste. Le famiglie postulanti accampavano a vario titolo la concessione degli *honores* per i servizi prestati alla città durante le occupazioni straniere. La procedura appariva istituzionalmente consolidata, fino alla petizione dei Patuzzi. Cittadini sin dagli anni della seconda dedizione, nel gennaio 1520 supplicavano per ottenere *honores et Consilia*. La sonora bocciatura lasciava incredulo il capofamiglia Giovanni Pietro, temerario forse nel presentare l'istanza direttamente al Consiglio generale. Un diverso ramo della famiglia, di converso, aveva già ottenuto la promozione *ad honores* (1505) e quindi l'accesso ai *consilia* (1506), ed era stato proprio il solo generale a sancirli²⁶. Con ogni probabilità, in occasione dell'inaspettata *reprobatio* di Giovanni Pietro, i suoi *sponsors* avevano sottovalutato il rischio insito nei grandi numeri consiliari, senza un'adeguata tessitura relazionale. L'avvenimento dovette suscitare un certo scalpore e l'anno successivo lo stesso Consiglio sembrava voler rivisitare la delibera.

Accampando non meglio precisati meriti di Giovanni Pietro e del padre, acquisiti sia nei confronti della Repubblica che della città, il Consiglio generale ne riesaminava la richiesta. Alla presenza del podestà Marco Loredan, questa volta l'assemblea esprimeva un voto largamente favorevole. Tre decenni dopo, invece, la nemesi si abbatteva su Giovanni Francesco, componente di un altro ramo familiare. Richiamandosi al felice esito della pur contrastata vicenda del fratello Giovanni Pietro, chiedeva a sua volta l'onore consiliare. Dopo una prima incoraggiante approvazione dello speciale, subiva una pesantissima stroncatura al generale, inibendo alla sua famiglia ogni speranza di ulteriore promozione politica.

²⁵ C. Donati, *Il mondo nobiliare*, p. 68. Lo si può chiaramente rilevare dalla comparazione dell'intervallo tra l'approvazione del Consiglio generale e l'iscrizione nella successiva *reformatio* delle famiglie elencate nell'Appendice seconda, oltre che da alcuni profili di più lunga durata riportati nell'Appendice prima.

²⁶ ASBs, ASC 520, *Provvisioni*, 5 dicembre 1505, f. 135r (Consiglio generale). *Honores*: «Intellecta relatione huic Consilio facta per spectabiles dominos officiales publicos quod spectabilis doctor Iohannes Baptista de Patuisis et fratres ac nepotes heredes quondam domini Laurentii de Patuisis egregii tunc iurisperiti tam ex informationibus assumptis quamque iuribus ipsorum de Patuisis visis, non subiacent parti capte per hoc Consilium de anno 1488 disponenti circa dispensationes officiorum et dignitatum huius civitatis, neque altera parti capte de anno 1495 circa filios admissorum ad dicta officia, ideo vadit pars quod dicti de Patuisis aballotari possint et debeant ad officia, dignitates et honores huius civitatis tanquam habiles et idonei ex dictis legibus non suppositi, suspensione alias de eorum personis facta minime obstante» (Capta 70 si - 14 no).

Speculare nei tempi e nelle modalità l'accidentato percorso dei Tommasi. Iniziato sotto buoni auspici e condotto con oculata gradualità, portava alla concessione degli *honores* nel 1521. Per l'ultimo passaggio si affacciavano alla ribalta mezzo secolo dopo. La clamorosa *reprobatio*, inflitta alle loro ambizioni ancora una volta dal Consiglio generale, risulta emblematica del clima politico che si arroventava nei momenti topici delle *reformationes*, tra maneggi regolamentari e ripetute votazioni ai limiti del broglio elettorale²⁷. Alla luce della documentazione acquisita, risulta impossibile formulare ipotesi attendibili sulla gradualità e la tempistica delle cooptazioni deliberate dal ceto dirigente.

Iniziava intanto l'ascesa di qualche famiglia all'empireo politico, seppur modulata secondo una più ortodossa scansione dei tempi deliberativi. Nel periodo 1518-1546 i consiglieri passavano da 188 a 269, ma solo due postulanti riuscivano a superare rapidamente il doppio vaglio in questi decenni. Oltre a Giovanni Pietro Patuzzi, venne promosso Bernardino Ducco, «fantolino tolto al vostro Ospitale» e adottato dal nobile Giovanni Francesco²⁸. I fratelli Aleni, ricchi mercanti cittadini, pur essendo stati approvati nel 1544, dovevano invece attendere quasi quattro decenni per giungere alla meta, periodo forse indispensabile a scrollarsi di dosso la tabe di aver esercitato «*artem aliquam manualiter*». Ancora più significativo l'accidentato percorso degli speciali Cirimbelli. Il loro *cursus honorum* iniziava con una prima bocciatura ai vicariati (1583), assai poco lusinghiera vista la provenienza dal ristretto Consiglio speciale ed emendata solo qualche anno dopo (1588). A questo punto la famiglia lasciava trascorrere sessant'anni prima di riaffacciarsi alla ribalta, presentando una supplica *ad honores*. Caso unico nel panorama esaminato, l'approvazione in Consiglio generale (1648) veniva accompagnata dalla sottolineatura esplicitante una provvisione (1549) di particolare rilievo istituzionale. Si ricordava ai postulanti la sostanziale differenza di *status* fra coloro che ricoprivano *honores et officia* come titolari di un seggio consiliare, e coloro che invece ne erano privi, pur svolgendo gli stessi incarichi. Virginio Soncini, *sponsor* della famiglia, si affannava a complimentarsi di tanta chiarezza, ricordando però che nella richiesta dei Cirimbelli i due piani risultavano ben distinti. La successiva approvazione sembrava la concessione ultima per un itinerario che i consiglieri dovevano ritenere più che completo. Inaspettatamente, quattro anni dopo, il *phisicus* Lodovico si ripresentava per impetrare un seggio consiliare. Superata con un'incorraggiante unanimità il primo passaggio, segno evidente di acquisiti ap-

²⁷ Si veda il profilo delle due famiglie nell'Appendice prima. Di particolare interesse il guazzabuglio politico-procedurale, con pesanti accuse di manifesti brogli elettorali, scoppiato nella seduta del Consiglio generale (5 agosto 1587), in occasione di un riesame straordinario della *reprobatio* dei Tommasi.

²⁸ Si veda la scansione cronologica negli elenchi dell'Appendice seconda.

poggi politici, nel 1660 il percorso giungeva finalmente a termine. Nella delibera del Consiglio generale appariva però incistato un monito di rara durezza e simbolica arroganza nobiliare: figli e discendenti della famiglia «non possent unquam admitti ad Consilia nisi prius in ipsis purgata fuerit quaevis labes mechanicae». Furono necessari sessantotto anni per completare l'itinerario "depurativo" e consentire che nella *reformatio* del 1728 fosse ballottato il rampollo Lodovico. Dall'esordio erano trascorsi centocinquantanni e si erano consumate innumerevoli generazioni²⁹.

Aggiudicarsi uno scranno consiliare significava adire il più alto livello onorifico nelle società d'Antico regime, nobilitando acculturazione personale e ricchezze familiari, accumulate grazie alla mercatura e alle libere professioni. Le stesse venivano poi investite nel possesso della terra, indispensabile per chiunque aspirasse alle magistrature cittadine o agli uffici di Stato, rappresentando una fonte di reddito abbastanza sicura, di poco impegno e socialmente onorevole. Non si può infatti parlare di un "ceto borghese" dall'identità sociale ben definita, poiché l'aspirazione ultima di ogni fortuna consolidata era immancabilmente ordinata alla nobilitazione. Lo *status* borghese veniva percepito solo come una tappa, vissuta dal sistema familiare in via transitoria, per emergere dal vasto e variegato agglomerato socio-economico riconducibile al "popolo".

Il processo di accumulazione delle risorse funzionali alla nobilitazione avveniva comunque attraverso manifattura e commercio, gestiti da società miste tra finanziatori e soci d'opera, cui partecipavano attivamente anche le famiglie cittadine di più antico blasone. Una delibera del Consiglio speciale (gennaio 1528) negava l'accesso alle cariche pubbliche ai consiglieri che l'avessero praticata o che avessero avuto padri in essa occupati³⁰. Sull'altare di un secolare concetto di *status* nobiliare veniva così preclusa la fonte primaria di ogni potenziale arricchimento che non derivasse dalla già acquisita rendita terriera. L'ambiguità della delibera, esplicitamente censoria dell'intrapresa manifatturiera, ma più sfumata per la pratica commerciale, veniva recepita dal Consiglio generale solo lustri dopo (gennaio 1546), a testimonianza della difficoltà incontrata nel dibattito politico al riguardo³¹. La scelta di inasprire questo requisito

²⁹ Si vedano i due profili familiari nell'Appendice prima, oltre a quello dei Ferraroli.

³⁰ ASBs, ASC 531, *Provvioni*, 2 gennaio 1528, f. 115v: «Quoniam iure provisum est fabricenses artibus propriis inservire, nec eos ad dignitates aliquas admitti posse, sed eas decurionibus et nobilioribus Civitatis conservari magis convenit pro ut etiam conveniens est, ideo ut praedicta serventur vadit pars quod de coetero nullus qui, vel cuius pater, exercet vel execuerit artem aliquam manualiter non possit abalotari ad aliquam dignitatem vel officium Civitatis nostrae Brixiae, etiam si alia haberet requisita et aliter factum non valeat nec teneat ipso iure et nominans aliquem de praedictis exercentibus ut supra, sit ipso iure privatus omnibus officiis Civitatis per quinquenium, nec valeat dispensari, nec dicta pars capta suspendi» (Capta - Unanimità).

³¹ ASBs, ASC 538, *Provvioni*, 4 gennaio 1546, f. 132v: «Lecta subinde fuit pars capta in

per le nuove cooptazioni contribuiva a impoverire l'economia cittadina, accentuando il tendenziale declino di un florido tessuto manifatturiero. Andava inoltre a consolidare il ferreo controllo sulla gestione delle cariche pubbliche, in un momento di particolari tensioni, innescate da eventi politico-militari internazionali.

La decisione si rivelò dannosa per la struttura produttiva urbana, attiva fino ai primi decenni del secolo nell'esportare notevoli quantità di pannilana e armi sui mercati europei. Nella seconda metà la consistenza dei capitali societari andava crescendo, ma tendeva a concentrarsi precipuamente nel commercio all'ingrosso, salvaguardando così l'onorabilità nobiliare, con relativa agibilità politica. La manifattura si avvitava in una spirale recessiva irreversibile, suscitando preoccupazioni nel ceto dirigente. Una nuova delibera del Consiglio generale (aprile 1589) non si peritava di riconoscere i danni provocati dalla censura per chi «esercitasse manualmente qualche arte». Pur «presa con bona intentione», la provvisione aveva finito per inaridire «tutti gli negotii et traffichi della mercatura che soleva essere molto più essercitata in questa città di quello che è al presente, et massime quella della pannina et ferarezza, le quali portavano grandissima utilità a questa, si nel farsi venir danari assai da luoghi alieni, come in dar occasione di cacciar l'ocio dalla gioventù di questa città, principio et causa de tutti gli mali». Per questo si correva ai ripari cassando quella norma, almeno per «la gioventù fin ad anni 30» e purché «manegiasse merci fabricate et redotte a perfetione»³².

Scandagliati i problemi relativi alla rilevanza quantitativa e socio-economica delle cooptazioni in Consiglio, risulta interessante evidenziare che, nello stesso torno di tempo, al manipolo iniziale delle promozioni ad *honores* se ne aggiungevano solo poche altre.

L'unica movenza che traspare evidente rimanda alla conservazione del nucleo storico fondante del potere urbano, legittimato da Venezia e sostanzialmente immutato sino alla sua caduta. Le nuove inclusioni non potevano quindi che passare attraverso un'assimilazione lunga e ponderata nella transizione, oculatamente tarata dai diversi gruppi consiliari che si spartivano le cariche più remunerative.

Consilio speciali sub die 2 ianuarii 1528 disponens quod nullus qui, vel cuius pater, exercet vel exercuerit artem aliquam manualiter non possit abbalotari ad aliquam dignitatem vel officium Civitatis nostrae Brixiae, etiam si alia haberet requisita et aliter factum non valeat nec teneat ipso iure et nominans de praedictis exercentibus ut supra, sit ipso iure privatus omnibus officiis per quinquennium» (Capta 186 si - 28 no). «Cum additione quod pars ipsa habeat locum et exequatur etiam in habentibus fratrem cohabitantem et talem artem exercentem et cum hac correctione quod dicta pars ut supra approbata habeat locum duntaxat ad Consilia et in admittendis in ipsa Consilia tantum, et non in admissis ad ipsa Consilia, neque in admissis vel admittendis ad reliqua officia».

³² ASBs, ASC 560, *Provvisioni*, 28 aprile 1589, f. 31r-v.

Nel gennaio 1546 una raffica di delibere, approvate a larga maggioranza, fissava norme meticolose e severe per impedire i ricorrenti brogli durante le ballottazioni, limitando le «ingentes practicas ad favorem et in odium diversorum personarum». Per infrenare il fazioso malcostume e impedire l'accesso a poteziali soggetti inidonei veniva inoltre regolamentata la denuncia anonima. Ad ogni nominando si chiedeva infine di certificare i propri requisiti d'idoneità, vagliati poi con particolare rigore dai Deputati pubblici, prima di ogni votazione³³. Quest'ampio ventaglio d'interventi andava a puntellare la controversa provvisione del maggio 1544, con cui il Consiglio forniva l'interpretazione autentica delle scelte istituzionali che avevano sancito la Serrata di fine Quattrocento, bersaglio critico privilegiato dell'ultimo rigurgito cospirativo³⁴. D'ora innanzi su questa delibera ogni consigliere era tenuto a giurare prima di essere ballottato a una qualsiasi carica. Prevedibile il profondo malcontento politico che alimentava la volontà di rivincita degli sconfitti, pronti a sfruttare il difficile momento politico internazionale. La tornata di riforme istituzionali si concludeva con una provvisione del 1549, tarata per attenuare i contrasti cittadini. Si deliberava che medici di Collegio e professori di grammatica potessero essere ballottati anche se privi di qualche estimio. Le pressioni della potente corporazione medica riusciva ancora una volta a imporre i propri desiderata. La parte terminava con un passaggio di fondamentale rilievo per la futura composizione del ceto dirigente. Tornando a sottolineare con forza la non trasmissibilità del seggio consiliare per i figli degli ammessi *ad personam*, si coglieva l'occasione per fissare inderogabilmente il fondante *discrimen* fra i beneficiari di *honores et officia* presenti in Consiglio, e coloro che li esercitavano senza godere di questo fondamentale privilegio³⁵.

³³ ASBs, ASC 538, *Provvioni*, 4 gennaio 1456, f. 131r-v; *ibidem*, 7 gennaio, f. 133r e 15 gennaio, ff. 134v-135r.

³⁴ ASBs, ASC 537, *Provvioni*, 28 maggio 1544, f. 114r-v: «Vadit pars quod nulla gratia nullave habitatio de coetero facienda vel concedenda per nostrum generale Consilium ad honores et dignitates praefatae nostrae civitatis teneat vel valeat nec exequutioni mittatur nisi in relationibus faciendis in scriptis, vel per antianos relatores, vel per dominos syndicos Communis nostri facta fuerit clara mentio et assertio legitima constare tales petentes abbalotari habere requisita vel tales petentes habitari habitasse ac sustinuisse onera et factiones cum praefata nostra civitate per annos quinquaginta continuos, iuxta dispositione partis anni 1488, de qua mentione et assertione esse fieri debeat in declarationibus seu decisionibus faciendis per nostrum generale Consilium et in qualibet gratia seu habilitatione concedenda, quod etiam servari debeat in quaquumque declaratione quae fieri contingat per praefatum generale Consilium aliquem esse habilem ad officia et dignitates civitatis in quibus declarationibus constare legitime debeat de requisitis per partem suprascriptam aliter quelibet decisio et declaratio facta per nostrum generale Consilium, et quelibet pars superinde capta in favorem talium petentium sive supplicantium sint nullae et invalidae, nec ullo pacto exequutioni mitti debeant, et cancellarii Communis nostri teneantur ante quamlibet gratiam vel habilitationem concedendam legere ac commemorare praesentem partem tam in Consilio speciali quam generali» (Capta 85 si - 7 no).

³⁵ ASBs, ASC 540, *Provvioni*, 28 dicembre 1549, f. 105r-v: «Commemorata parte anni

Quest'ulteriore irrigidimento della struttura istituzionale s'interseca non a caso con pericolose tensioni interne e internazionali. Alla metà degli anni Quaranta un sommovimento politico sotterraneo e inquietante agitava la città. Nell'estate 1545 papa Paolo III nominava suo figlio, Pier Luigi Farnese, duca di Parma e Piacenza, senza chiedere la legittimazione imperiale. La reazione di Carlo V scattava immediata e minacciosa. Le sue truppe occupavano Piacenza, riattizzando gli empiti di rivalsa della fazione ghibellina, sempre attiva in Brescia e contado. L'imperatore, impegnato nel consolidamento del neoincamerato Ducato milanese, non intendeva certo muovere guerra alla Serenissima, ma ciò non impediva ai congiurati di tramare nell'ombra. La contingente situazione internazionale permise agli afferenti della locale parte filo-imperiale di tentare un ultimo "assalto" all'ordinamento politico interno. Grazie all'appoggio di Ferrante Gonzaga, nuovo governatore di Milano, e di alcune eminenti figure del patriziato bresciano (Nicolò Secco d'Aragona e Onofrio Maggi), nel 1547 Cornelio Bonini, giurista di non particolare successo, tramerà infatti per consegnare la rocca della città a Carlo V. La rovinosa fine di Bonini, promossa in sinergia dalle istituzioni municipali e dalle autorità veneziane, segnerà il tramonto della tradizionale *pars* ghibellina, ormai svuotata dei suoi significati ideologici e destinata a rimanere ai margini dei Consigli bresciani³⁶.

Sopite le tensioni riprendeva la normale dialettica tra le fazioni, ognuna ben attenta a conservare potere e prestigio, utilizzando i grandi numeri del Consiglio generale per bloccare ogni accesso indesiderato, proposto dagli avversari. L'aumento fisiologico del numero non poteva certo essere bloccato. Si poteva invece limitare l'ingresso degli *homines novi*, attraverso un ulteriore irrigidimento del filtro in entrata. Ancora una volta si interveniva sulle modalità di votazione, dal momento che i seggi consiliari risultavano ormai tanto ambiti quanto poco frequentati, se non nelle ricorrenze topiche delle *reformationes* biennali. Nella premessa alla provvisione del novembre 1573 si dichiarava espressamente che «essendo

1488 super habilitatione requisita ad consequenda beneficia et dignitates civitatis Brixiae, commemoratis etiam partibus anni 1495 et 1517 super filiis admissorum, fuit in praesenti Consilio deductum in consultationem an illi cives, qui reperiuntur approbati ad officia civitatis ante partem anni 1488, extendi debeant etiam ad Consilia, ita quod cives quorum aucthores approbati fuerunt ad officia civitatis ante dictam partem anni 1488 abbalotari possint etiam ad Consilia, et super hac materia satis disputato, posita fuit infrascripta pars videlicet, vadit pars quod pars anni 1517 diei 17 iulii circa filios admissorum ante parte 1488 declarari debeat in hunc modo videlicet: quod filii admissi et eorum descendentes intelligantur habiles ad officia si praecessores sui fuerunt admissi ad officia, si autem fuerunt admissi ad Consilia ipsi filii et descendentes intelligantur etiam habiles ad Consilia, ita quod aliqua extensio fieri non possit de officiis sive collegiis ad Consilia civitatis, firma tamen manente parte circa artem mechanicam et alia parte anni 1546 diei 15 ianuarii de concurrentibus coeteris requisitis» (Capta 126 si - 42 no).

³⁶ Sullo sconosciuto episodio si vedano le puntuali riflessioni di E. Valseriati, *Tra Venezia e l'Impero*, pp. 63-106.

ridotta la dignità di questo Consiglio in tanto puoca stima et vilipendio, quanto che sia ambito da molti, che non si può havere il legitimo numero se non con grandissima difficoltà, il che procede per la facilità dell' accettare al tempo della riforma gran numero con la metà delle ballotte, con pochissima riputatione, et con grandissimo pregiudicio et danno di questa città», bisognava provvedere a limitarne la deriva, intervenendo sul corpo elettorale. Si stabiliva quindi che ogni approvazione istituzionale avrebbe dovuto ottenere in futuro i due terzi dei votanti nell'assemblea dove si fosse attuata la ballottazione³⁷.

Nei decenni tra le due delibere (1544-1573), il provvedimento raggiungeva l'effetto desiderato. A fronte di un aumento di aventi diritto a un seggio in Consiglio generale, passati da 269 a 498, solo nove famiglie di *homines novi* riuscivano ad aggiudicarselo, mentre altre quattro venivano *reprobatae*, proprio in virtù della nuova normativa. Nonostante ciò il ceto dirigente riteneva di doversi dotare di uno strumento ancor più restrittivo, viste le deplorevoli smagliature createsi nel sistema, esposto alla fragilità di un'ondivaga partecipazione all'attività assembleare. Nel dicembre 1596, prima di passare alla *reformatio* per quell'anno, veniva approvato un nuovo dispositivo elettorale. La premessa sembra un calco della precedente. Alcuni postulanti sperando di poter «esser habilitati alli honori, overo dignità, o officii et Consigli di questa città, ciò tentano di fare in tempo che questo Consiglio è men numeroso che sii possibile, onde con amici, parenti, broglio et favori cercano d'ottenere quelle gratie che ne più frequenti Consigli non haverebbero fatto». Il commendevole comportamento dei consiglieri rendeva perciò ormai indifferibile sancire le approvazioni solo con «li tre quarti delle balle affermative»³⁸. La logica interna al nutrito gruppo dirigente risulta abbastanza incomprensibile, visto che negli ultimi due decenni il numero dei consiglieri era ulteriormente aumentato fino a 528, proprio nella *reformatio* del 1596³⁹.

Nel lungo *excursus* (1518-1596) appare evidente il marcato dimorfismo all'interno della nobiltà bresciana. Con la prima *reformatio* post crisi cambraica sedevano in Consiglio generale 188 membri, per aggiungere la ridondante quota di 528 a fine secolo. Di essi però solo venti formavano l'esiguo nucleo degli *homines novi*, cooptati dopo lunghe attese e travagliati percorsi. Questo per quanto concerne l'empireo politico-istituzionale. Il quadro generale non presentava però particolari difformità anche riguardo alla più modesta promozione *ad honores*. I diciotto beneficiati

³⁷ ASBs, ASC 552, *Provisioni*, 26 novembre 1573, f. 103r (Capta 128 si - 83 no).

³⁸ ASBs, ASC 563, *Provisioni*, 19 dicembre 1596, ff. 139v-140r (Capta 189 si - 24 no).

³⁹ Il crescendo delle presenze consiliari era stato vertiginoso a partire dagli anni Settanta del secolo: 555 (nel 1572); 570 (1584) e 587 (1588). Poi, a partire proprio dai 528 del 1596, iniziava la curva discendente, accentuatasi nel corso del secolo successivo. Erano 443 già nel 1606.

costituivano un allargamento assai limitato e concentrato esclusivamente nella prima metà del secolo. Al riguardo si può rilevare come alle consolidate modalità di filtro, se ne aggiungesse una ulteriore, assai poco istituzionale, ma molto politica. Si sceglieva di non pronunciare alcuna delibera, lasciando la petizione su un binario morto. L'approvazione in Consiglio speciale risultava quasi sempre scontata, visto il piccolo numero propizio a un preliminare consolidamento di rapporti relazionali. In seguito la supplica non approdava mai al voto in Consiglio generale. Qui il numero ben più consistente degli aventi diritto poteva riservare sgradevoli e devastanti sorprese. A fine secolo, nel limbo decisionale restavano impigliate ventitre famiglie, avviluppate nei meandri di una frustrante impotenza progettuale. Potere e privilegi non potevano certo essere diluiti oltre una limitatissima soglia di assimilazione, facilmente integrabile nella cerchia delle diverse fazioni cittadine.

La dimensione proiettiva di queste scelte traspariva in filigrana sin dalla doppia dedizione pattizia, sottoscritta da Brescia con la Serenissima. Entrambe vi si mantennero fedeli durante il plurisecolare dominio veneziano in Terraferma. La reciproca fiducia di fondo rimase sostanzialmente immutata, basata sulla chiarezza di un rapporto istituzionale condiviso. Al patriziato lagunare spettava la difesa dello Stato e il suo benessere economico, a quello bresciano il controllo delle magistrature urbane e la giurisdizione sul distretto; ceti dirigenti entrambi, ma gerarchicamente subordinati e dagli ambiti rigidamente esclusivi. Alla primazia politica veneziana si affiancava l'ampio spazio riservato al ceto dirigente cittadino nelle opzioni istituzionali di rilevanza locale. E nessun'altra lo era come la struttura e la composizione della sua rappresentanza consiliare.

APPENDICE PRIMA

SCHEDE FAMILIARI DEGLI APPROBATI

1. PATUZZI (primo ramo)

ASBs, ASC 492, *Provvisioni*, 12 aprile 1442, ff. 75v-76r (Consiglio speciale)
Civilitas

«Item audita petitione tenoris infrascripti videlicet: coram vobis, magnifico Brixiae potestate domino Micaele Venerio etc. et egregiis dominis abate et anti-anis negociis Communis Brixiae praesidentibus cum reverentia se praesentat Requilianus de Patuciis de Gaydo, habitator Lonadi, dicens quod est districtualis et valde affectat effici civis Brixiae et civilitatis privilegio decorari, quare humiliter petit ut pro gratia singulari velitis ipsum Requilianum ac eius filios et descendentes facere et creare cives civitatis Brixiae, offerens se paratum cum civibus velle factiones et onera subportare et reliqua facere ac adimplere prout requirit forma statutorum Communis Brixiae. Et super dictae petitionis continentia matura deliberatione praemissa multisque colloquiis ac consiliis adhibitis et tractatis et a fidedignis personis plenarie informati quod Requilianus antedictus est persona virtuosa et bonae conditionis et fammae, et summo desiderio affectantes rem publicam ampliare civium pluralitate et urbem hanc Brixiae, quae propter angustiosas adversitates nuper ellapsas multum est civibus spoliata, restaurare multitudine incollarum et replere personis utilibus et honestis et sequi volentes formam statutorum, provisionum et ordinationum Communis Brixiae ac etiam decretorum serenissimi nostri domini, omni modo, iure, via, forma et causa quibus melius et vallidius potuerunt cum auctoritate et consensu praefati domini vicarii ad bussolas et ballotas providerunt, statuerunt et ordinaverunt et providendo, statuendo et ordinando fecerunt, constituerunt et creaverunt Requilianum antedictum et eius filios et descendentes et descendendum descendentes cives civitatis Brixiae. Ita quod in civitate praemissa et eius districtu et alibi ubique locorum ita possint emere».

ASBs, ASC 528, *Provvisioni*, 10 gennaio 1520, f. 3r (Consiglio generale)

Honores et Consilia

«In isto Consilio posita fuit pars infrascripta videlicet: auditis oppositionibus factis domino Ioanne Petro de Patutiis nominato, debere balotari in praesenti reformatione Consilii et reservato. Et intellectis responsionibus factis tam per ipsum dominum Ioannem Petrum quam per alios plures, qui locuti sunt in hac causa dictis oppositionibus, vadit pars quod dictus dominus Ioannes Petrus tanquam habilis balotari possit» (Reprobata 32 si - 71 no).

ASBs, ASC 528, *Provvisioni*, 15 aprile 1521, f. 5v (Consiglio generale)

Honores et Consilia

«Licet alias per partem captam sub die X ianuarii 1520 deliberatum fuerit quod dominus Ioannes Petrus de Patuciis balotari non deberet ad officia et Consilia civitatis nostrae rationibus tunc allegatis, tamen quoniam ex praesentibus allegationibus iurium et meritorum suorum tam erga illustrissimo ducale dominio nostro quam erga civitatem nostram manifeste constitit praedictum dominum

Ioannem Petrum ad praesens esse et maxime propter merita sua et patris sui erga praelibatum ducalem dominium nostrum et civitatem nostram habilem et meritum ad ipsa officia, Consilia et dignitates civitatis nostrae, propterea vadiit pars quod dictus dominus Ioannes Petrus tamquam nunc habilis in praesenti balotazione vicariatuum maiorum et etiam in quibuscumque aliis balotationibus quorumcumque officiorum et Consiliorum nostrorum de cetero faciendis balotari possit non obstante parte superscripta» (Capta 73 si - 43 no).

2. DEL FÈ

ASBs, ASC 492, *Provvisioni*, 6 aprile 1442, f. 72v (Consiglio speciale)

Civilitas

«Item audita petitione tenoris infrascripti videlicet: coram vobis magnifico Brixiae potestate Domino Micaele Venerio etc. necnon egregiis domino abate et ancianis negociis Communis Brixiae praesidentibus cum reverentia se praesentat Venturus de Feno de Farfengo pro se et Feno eius fratre, dicens quod sunt districtuales et summo desiderio affectant effici cives Brixiae et civilitatis privilegio decorari, quare humiliter petit ut pro gratia singulari velit ipsos Venturum et Fenum eius fratrem ac eorum filios et descendentes facere et creare cives civitatis Brixiae, offerentes se paratos velle cum civibus et civitate Brixiae factiones et onera subportare et reliqua facere et adimplere, prout requirit forma statutorum Communis Brixiae. Et super dictae petitionis continentia matura deliberatione praehabita multisque superinde consiliis et colloquiis factis et a personis fidedignis plenarie informati quod Venturus antedictus et frater sunt personae bonae conditionis et famae et summopere affectantes civitatem hanc Brixiae, quae propter guerras, pestes, famem atque carestiam caeterasque adversatissimas clades et mala nuper ellapsa multum est civibus et incolis spoliata, replere et restaurare multitudinem incollarum et civium pluralitate bonorum et sequi volentes formam statutorum Communis Brixiae ac etiam decretorum serenissimi ducalis domini nostri, omni modo, iure, via, forma et causa quibus melius potuerunt, cum auctoritate et consensu praefati domini vicarii ad bussolas et ballotas providerunt, statuerunt et ordinauerunt et providendo, statuendo et ordinando fecerunt, constituerunt et creaverunt dictos Venturum et Fenum fratres ac eorum filios et descendentes et descendentium descendentes cives civitatis Brixiae, ita quod in civitate praedicta».

ASBs, ASC 529, *Provvisioni*, 4 aprile 1522, f. 123r-v (Consiglio speciale)

Honores et Consilia

«Avanti al degnissimo cospetto di vostra signoria clarissimo signor podestà aut suo magnifico locotenente et spettabili consiglieri de questa magnifica città espone il vostro fidel cittadino et servitore Andrea dil Fè, che essendo lui desideroso, come è conveniente a qualunque honesto cittadino, essere a gli honori et dignità di predetta magnifica città habilitato, et sapendo per verità gli precessori suoi esser stati cittadini di questa magnifica città già molti anni, et con quella haver sostenuto li carigi et factioni, et successive poi per esso Andrea, et Gabriele suo fratello, habitando et sostenendo carigi et factioni come li altri veri et fideli cittadini di questa magnifica città. Tamen pare che per virtù de certe provisioni de

predetta magnifica città fin hora gie sia sta opposto non essere habili agli honori et dignità di questa magnifica città. Per tanto confidandosi ne la somma liberalità et benignità de presenti vostre signorie et signor podestà, et maxime essendo anchora lui ben merito de lo excellentissimo Stato de la illustrissima signoria di Venetia, et di questa magnifica città, come per lettere ducali et molte experientie, sì antiche come novissime, manifestamente consta, ha preso ardir reverente supplicargli, et special gratia dimandargli, dignar si vogliano habilitarlo, lui insieme col detto Gabriele suo fratello, et suoi figlioli, nati et nascituri, et chi da loro infinitamente discenderanno, agli officii, Consiglii, honori et ad ogni altra dignità et beneficio di predetta magnifica città, qual gratia como spera facendogli oltra che mostreranno aptamente, si non esser acceptatori di persone, havendo tal gratia concessa a molti altri, ma come prudentissimi et di singolar equità per detti conservatori constantissimi de la pacifica equalità, certo gli faranno cosa di tanto appiacer et contento che in eternum, esso supplicante con detto fratello, figlioli et discendenti gie restaranno obligatissimi et paratissimi con le proprie persone et facoltà ad ogni beneficio di questa magnifica città, ala bona gratia de quali di continuo se aricomandano».

Camillo Buzzi e Ludovico Regini (relatori) sottoscrivono (Capta 11 si - 1 no).

ASBs, ASC 543, *Provvisioni*, 17 giugno 1556, ff. 153v-154v (Consiglio speciale) *Honores et Consilia*

«Clarissimo signor podestà, ovvero suo magnifico luogotenente et prestantissimi consiglieri. Ha sempre questo magnifico Consiglio volentieri gratificato i suoi cittadini benemeriti o dell'illustrissimo dominio, o di questa magnifica città, alli quali non ha mai negato gratia honesta, il che ha dato animo a me Marc'Antonio di Betoncelli del Fè, servitore delle magnificentie vostre, di far la presente supplicatione. Fino dall'anno 1442 adi 6 d'aprile messer Venturino mio avo et messer Fè, suo fratello, furno per le magnificentie vostre fatti suoi cittadini con li suoi posterì et descendentì in infinitum, per parte presa nel suo magnifico Consiglio per la quale è disposto che li predetti doi fratelli et suoi descendentì in infinitum dovessero haver tutti quelli privilegi, beneficii et honori che avevano li altri veri, legitimi et originarii cittadini di questa città, come più diffusamente in detta parte se contiene. Doppo il qual tempo hanno habitato in questa città, prima detti fratelli et doppo la morte di esso messer Venturino messer Andrea mio padre, insieme con detto messer Fè suo barba, dal qual poi fu lasciato erede. Doppo il qual tempo 1442 detti miei progenitori et io havemo contribuito con le magnificentie vostre per li beni che di tempo in tempo havemo hauti, come consta nelli estimi 1442, 1475, 1486, 1498, 1517, 1534 et 1548. Per il che potevano detti miei progenitori essere admessi dalle magnificentie vostre a tutti quelli honori et offitii che danno alli suoi originarii et benemeriti cittadini, non dimeno perché pare che a questo ostasse et obsti la parte del magnifico Consiglio generale del 1488, qual però permette che le magnificentie vostre possino far gratia a chi non havrà tutti i requisiti per detta parte, purché habbino habitato et contribuito per 50 ani con le magnificentie vostre non solamente per detti anni cinquanta, ma per molto tempo di più, come si vede dalli estimi predetti. Indutto da quel giusto et honesto desiderio che deve haver ogni buon cittadino, di esser conosciuto degno et benemerito cittadino di questa magnifica città, supplico le

magnificentie vostre con ogni riverentia che si degnino per gratia habilitarme con li miei figliuoli et descendent in infinitum a tutti gl'honori, offitii, dignità et Consigli di questa magnifica città. Dil che me offero con miei figliuoli tener obbligo eterno in publico et in particolar alle prefate vostre magnificentie alle quali humilmente me raccomando».

Cristoforo Sangervasio e Antonio Matteo Moro (relatori) sottoscrivono (Capta Unanimità).

ASBs, ASC 543, *Provvioni*, 7 settembre 1556, f. 200v (Consiglio generale)

Approbata la parte dello speciale 17 giugno 1556 (114 si - 20 no).

Nella *reformatio* del 1564 compare Marc'Antonio.

3. DUCCO

ASBs, ASC 531, *Provvioni*, 7 agosto 1529, f. 140r-v (Consiglio speciale)

Honores et Consilia

«Dinanzi vostra signoria signor podestà di Bressa, overo di suo magnifico luogotenente, et dinanzi vostre signorie magnifici et prestantissimi consiglieri di quella, comparo io vostro fidele et buon cittadino Bernardino, alevato et hauto sempre per figliolo del fedelissimo, già vostro cittadino, messer Giovan Francesco di Ducchi et humilmente espono che essendo io di anni 37 vel circa et desiderando di essere utile a questa magnifica città et patria mia dolcissima, con quanto posso di fatica et forza, parole et opere, et sapendo che chi non è negli offitii della città non può far demonstratione di tal bon animo suo, hauta intentione di lasciarmi ballottare a queste prossime passate ballotazioni, ma avvertito da alcuno di vostre magnificentie, che per sua cortesia mi amano, come eranovi alcuna delle vostre parti che mi erano contrarie, soprassedei la intentione mia, et considerato un poco la conditione et stato mio, quasi mi pareva che di ottima equità et per qualche mio picciolo merito potesse essere fatto degno delle vostre ballotazioni, per non trovare altro conto del nascer mio che di essere un fantolino tolto (per bontà d'Iddio) al vostro Hospitale dal già tanto fedele cittadino vostro messer Giovan Francesco di Ducchi, quale havendo la donna sua sterile mi fece portare a casa sua, hautomi poi sempre et sempre tratatomi a studiare, usatomi alla divotione di nostri illustrissimi signori, qual conosciuta da sue signorie m'hanno reputato degno di essere suo advocatto fiscale, et usatomi anchora agli servitii di questa sua sì amata patria, a beneficio della quale penso haver operato qualche buono effetto, come vostre magnificentie conosceranno se si degneranno darmi secondo la antica sua usanza convenienti relatori. Hora mi pare tutto rimettermi nella mansuetudine vostra, chiedendo questo favor solo dalla benigna gratia di vostre magnificentie, quali né per confirmare la speranza hauta di me dal fedelissimo già vostro messer Giovan Francesco di Ducchi (che togliendomi di quello pietoso luoco dovessi essere utile a qualche tempo a questa sua diletta patria, né per considerare altro picciolo merito mio, ma solo per sua humanità, supplico che mi vogliano donare alla pietà de se stessi, acciò raccolto da vostre magnificentie possa dire felice la colpa et empietà de chi in fascie mi hebbe gettato via, emendata et corretta da sì honorato numero di gentiluomini come voi sete; ond'io da capo supplico

con tutto il cuore vostre magnificentie che dispensandomi come figliuolo legittimo et naturale di messer Giovan Francesco di Ducchi (non ostante alcuna parte) vogliano farmi degno della gratia sua, et aprirmi la via alle sue ballottationi, offitii, honori, et dignità ch'io gli prometto per gratitudine di essere sempre et a ciascuno et a tutti insieme obligatissimo et per conservation di questa magnifica città spendere non solamente la poca facultà mia, ma la vita medesima, alla buona gratia di vostre magnificentie inchinevolmente sempre raccomandandomi».

Paolo Ganassoni e Giovanni Francesco Pospagni (relatori) sottoscrivono (Capta Unanimità).

ASBs, ASC 531, *Provvisioni*, 14 settembre 1529, f. 158v (Consiglio generale)

Approbata la parte dello speciale 7 agosto 1529 (71 si - 27 no).

Nella *reformatio* del 1542 compare Bernardino.

4. ALENI

ASBs, ASC 534, *Provvisioni*, 12 maggio 1536, f. 150r (Consiglio speciale)

Honores et Consilia

«Magnifico signor podestà et voi magnifici et spettabili consiglieri del honoratissimo Consiglio della città di Bressa. Compareno messer Gasparo, Zacharia, Ioan Iacomo et Augustino fratelli Aleni quondam de messer Giovan Antonio quondam de messer Bono, cittadini et abitanti in Bressa, et esponeno alla loro notizia esser devenuto nella balotazione de gli offitii al presente se fanno essere reservati. Però loro non se ritrovono alibrati del anno 1438 et però che essi fratelli et il quondam suo padre et avo erano et sono estimati negli infrascritti estimi della predetta magnifica comunità, et cum essa hanno habitato et sostenuto, et sosteneno, onera et factiones commo fanno gli altri cittadini, loro dicono, sì per li diti estimi commo etiam per lo loro incolato del anno 1475 in qua et per avanti essere habili a tale balotazione et honori. Per tanto dimandano alle pregiate signorie et magnificentie vostre siano contenti a rimuovere de tal reservatione di essi fratelli fatta, et quatenus aliquem deffectum paterentur dimandeno di gratia essergli concessa libertà et potestà di puoter essere abballottati in tali offitii et fatti habili ad qualunque altri offitii, benefitti et honori di essa città, insieme con li suoi descendenti in infinitum, come etiam per li tempi passati sono stati fatti et creati del Consiglio della merchantia della predetta città. Qual cosa speremo di ottenere per essere cosa giusta et ragionevole della predetta signoria et magnificentie vostre alle quali de continuo se offerimo et raccomandemo».

Girolamo Paitone e Teofilo Emigli (relatori) sottoscrivono (Capta 11 si - 1 no).

ASBs, ASC 537, *Provvisioni*, 26 maggio 1544, ff. 112v-113r (Consiglio generale)

Approbata la parte dello speciale 12 maggio 1536 (85 si -17 no).

Nella *reformatio* del 1580 compare Camillo *quondam* Zaccaria.

5. SCARAMUCINI

ASBs, ASC 492, *Provisioni*, 4 aprile 1442, f. 59r (Consiglio speciale)

Civilitas

«Prefati domini consiliarii audita petitione tenoris infrascripti videlicet: coram vobis magnifico Brixiae potestate domino Micaelo Venerio Brixiae etc. necnon spectabili domino abate et ancianis negociis Communis Brixiae presidentibus cum reverentia se praesentat Mafiolus quondam Martini de Serina de Pergamascia pro se et Sandrino ac Graciolo eius fratribus, dicens quod sunt forenses et nunquam habitaverunt cum domicilio aliquo sive familia in Brixia nec territorio brixienso, salvo quod ipse Mafiolus, qui est armiger serenissimi nostri domini, fortasse aliquando stetit artem militarem exercendo et discurrendo per ipsum territorium brixienso et nunc Deo [*sic*] primo dispositi sunt ipsi fratres venire habitatum in civitate praedicta et in ea laudabiles artes fideliter exercere. Ea propter cum reverentia petit ut pro gratia singulari velitis ipsos Mafiolum et fratres facere et creare cives Civitatis Brixiae ac eorum filios et descendentes. Et quia sunt forenses, illis ac eorum familiae concedere immunitatem deceni realem et personalem quae forensibus advenis conceditur ex forma statutorum, provisionum et ordinum Communis Brixiae. Offerens se paratum ad quaecumque tenetur et ordinatum est per dicta statuta Communis Brixiae necnon ordines antedictos. Et super dictae petitionis continentia matura deliberatione praehabita multisque superinde consiliis et colloquiis habitis et tractatis, et a testibus fidedignis plenarie informati quod Mafiolus antedictus et dicti sui fratres sunt personae bonae conditionis et fammae et quod narata per ipsum vera sunt etiam per ipsius iuramentum, et cupidi replere civitatem personis utilibus et virtuosis, quae quidem civitas multum est incolis vacuata propter pestes, famem, calamitates et guerras nuper ellapsas et sequi volentes formam statutorum, provisionum et ordinum Communis Brixiae, omni modo, iure, via, forma et causa quibus melius et validius potuerunt, cum auctoritate et consensu praefati domini potestatis ad bussolas et ballotas providerunt, statuerunt, ordinaverunt et providendo, statuendo et ordinando fecerunt, constituerunt et creaverunt praefatos Mafiolum, Sandrinum et Gratiolum fratres ac eorum filios et descendentes et descendendum descendentes cives civitatis Brixiae, ita quod in civitate praemissa et eius districtu et alibi ubique locorum ita possint emere, vendere, acquirere, petere, exigere, agere, contrahere, distrahere, mercari, causari, pacisci, negociari etc. quaecumque facere et exercere tam in iudiciis quam extra, sicut alii veri, legitimi et originarii cives et incolae Brixiae facere et exercere possunt et facere posse noscuntur. Statuerunt insuper et ordinaverunt quod praefati Mafiolus et fratres gaudeant et fungantur et gaudere ac fungi possint et debeant omnibus illis gratiis, privilegiis, pactis, capitulis, honoribus, beneficiis, officiis, prerogativis, emolumentis, preheminentiis, auctoritatibus, libertatibus, exemptionibus, comodatibus et caeteris quibuscumque et quibus alii veri, legitimi et originarii cives et incolae Brixiae gaudent et fungentur [*sic*] et gaudere ac fungi posse noscuntur et perinde ac si per immemorata tempora cives et incolae Brixiae extitissent. Providerunt ulterius ac statuerunt quod fratres antedicti teneantur et perpetuo sint obligati solvere et substinere onera et factiones cum civibus et civitate Brixiae et non alibi, salvo semper manentibus infrascriptis, et reliqua facere ac servare prout requirit forma statutorum Communis Brixiae praedictorum. Caeterum quod praefatis dominis

consiliariis per fidedignos cives fides plenaria facta est quod dictus Mafiolus est strenuus armiger et persona notabilis et forensis et causam dare volentes ipsi Mafio cum dictis fratribus continue permanendi in civitate praemissa et sequi volentes formam statutorum Communis Brixiae et praecipue statuti positi sub rubrica de immunitate forensibus concedenda, cum auctoritate et consensu praefati domini potestatis ad bussolas et ballotas providerunt et ordinauerunt quod Mafiolus, Sandrinus et Gratiolus fratres antedicti cum eorum familia gaudeant et fungantur et gaudere ac fungi possint et debeant beneficio immunitatis realis et personalis per decem annos continuos proxime sequuturos, ita quod per Commune Brixiae et Communia Brixianae aliquosque officiales aut ancianos quadrarum, civitatis et Communis Brixiae seu Communium Brixianae non possint neque debeant aliquo modo molestari, turbari nec agravari pro aliquibus oneribus et factionibus realibus, personalibus neque mixtis, ordinariis, extraordinariis, exercitiis, custodiis, andatis, taleis, impositione salis caeterisque occurrentibus angariis quomodolibet in Communi, sub poena librarum decem planetorum cuiuslibet contrafacienti Communi Brixiae applicandarum secundum formam statutorum, provisionum et ordinationum Communis Brixiae praedictorum».

ASBs, ASC 544, *Provvioni*, 23 febbraio 1557, ff. 20v-21r (Consiglio speciale) *Honores et Consilia*

«Clarissimo signor podestà, over magnifico luogotenente, magnifici et ottimi consiglieri, sapendo i nostri progenitori quanto fosse onorevole et utile alle repubbliche et città l'esser numerose de fideli cittadini, dell'anno 1442 alli 4 d'aprile creorno et fecero suoi cittadini messer Maphiolo et fratelli, figliuoli del quondam messer Martino de Serina, il quale messer Maphiolo, per esser poi capo squadra di gente d'armi dell'illustre signor Bartholomeo da Bergamo, capitano dell'eccellentissimo dominio, fu chiamato Scaramancino, et dal sudetto privilegio ridotto nel numero di cittadini di questa patria da lui tanto desiderata, sempre sostenne con questa magnifica città tutti i carichi impostigli, come facevano tutti gli altri cittadini, si come nei suoi publici estimi appare cioè del 1459, 1469, 1475, 1486, 1498, 1517, 1534 et 1548. Et morendo lasciò messer Alessandro nostro padre, il quale del medesimo volere sotto l'illustre signor Nicola Orsino conte di Pitigliano et capitano generale dell'illustrissimo Senato veneto, fedelmente servì huomo d'arme in quei travagliati tempi. Dopo la morte del quale io, Galeazzo, ho parimente seguiti l'illustre signor Ianes Fregoso et il signor Cesare suo figliuolo, capitani dell'inclito et illustrissimo dominio. Là onde noi Galeazzo et Giulio fratelli si persuadevamo stando la civiltà a noi concessa del ditto anno 1442, et stando che noi havemo di continuo sostenuti tutti i carichi come di sopra et havemo habitato anni cinquanta et più, di puoter godere tutti i privilegi, honori et beneficii, li quali godeno tutti li legittimi et antiqui cittadini di questa città, ma ostandoci la parte del magnifico Consiglio generale del 1488, la qual però ne riserva via di poter dimandar gratia alle magnificentie vostre di presente io Galeazzo et Giulio di Ceroni, detti Scaramucini, soplichiamo le vostre magnificentie che per spetial gratia ne vogliano concedere che noi et i nostri figliuoli, et nostri dessendenti, in perpetuo siamo habili et possiamo godere tutti gl'honori, dignità, Consiglii et offitii che tutti gli originari, et antiqui cittadini hanno goduto et godono. Per la qual gratia promettemo che noi et i nostri figliuoli saremo

sempre pronti et disposti ad ogni comodo di questa magnifica città, et in particolare d'ogn'uno delle vostre magnificentie, et teneremo viva et grata memoria di questo tal beneficio, et si sforzieremo di far sì che le magnificentie vostre non si pentiranno d'haverci fatto tal dono, alle quali umilmente et inchinevoli se raccomandiamo».

Faustino Longhena e Vincenzo Maggi (relatori) sottoscrivono (Capta Unanimità).

ASBs, ASC 544, *Provisioni*, 19 maggio 1557, f. 48r

Approbata la parte dello speciale 23 febbraio 1557 (113 si - 42 no).

Nella *reformatio* del 1584 compare Ercole *quondam* Galeazzo.

6. BETTONCELLI

ASBs, ASC 492, *Provisioni*, 6 aprile 1442, f. 72v (Consiglio speciale)

Civilitas

«Item audita petitione tenoris infrascripti videlicet: coram vobis, magnifico Brixiae potestate domino Micaele Venerio etc. necnon egregiis domino abate et ancianis negociis Communis Brixiae praesidentibus, cum reverentia se praesentat Venturus de Feno de Farfengo pro se et Feno eius fratre, dicens quod sunt districtuales et summo desiderio affectant effici cives Brixiae et civilitatis privilegio decorari, quare humiliter petit ut pro gratia singulari velitis ipsos Venturum et Fenum ius fratrem ac eorum filios et descendentes facere et creare cives civitatis Brixiae, offerentes se paratos velle cum civibus et civitate Brixiae factiones et onera subportare et reliqua facere ac adimplere, prout requirit forma statutorum Communis Brixiae. Et super dictae petitionis continentia matura deliberatione praehabita multisque superinde consiliis et colloquiis factis et a personis fidedignis plenarie informati quod Venturus antedictus et frater sunt personae bonae conditionis et famae et summopere affectantes civitatem hanc Brixiae, quae propter guerras, pestes, famem atque carestiam ceterasque adversatissimas clades et mala nuper ellapsa multum est civibus et incolis spoliata, replere et restaurare multitudine incolarum et civium pluralitate bonorum et sequi volentes formam statutorum Communis Brixiae ac etiam decretorum serenissimi ducalis domini nostri, omni modo, iure, via, forma et causa quibus melius potuerunt, cum auctoritate et consensu praefati domini vicarii ad bussolas et ballottas providerunt, statuerunt ac ordinaverunt et providendo, statuendo et ordinando fecerunt, constituerunt et creaverunt dictum Venturum et Fenum fratres ac eorum filios et descendentes et descendentium descendentes cives civitatis Brixiae, ita quod in civitate praedicta».

ASBs, ASC 514, *Provisioni*, 9 giugno 1494, ff. 45v-46r (Consiglio speciale)

Civilitas

«Pro Andrea et Gabriele fratribus filiis quondam Venturini de Betoncellis ac nepotibus et heredibus quondam Fei de Betoncellis de Farfengo fratris suprascripti Venturini supplicantibus quod cum alias de anno 1442 die 6 aprilis ipse Venturinus cum Feo, eius fratre ac eorum filiis et descendentibus creati fuerunt cives civitatis Brixiae, postea vero de anno 1444 virtute cuiusdam transactionis factae

inter hanc magnificam communitatem Brixiae et districtuales Brixiane videtur quod civilitas dicti Venturini revocata fuerit pro se tantum et non pro filiis et descendantibus suis prout ipsi sunt, ex quo praedicti supplicantes et dictus Feus patruus ipsorum supplicantium cum eorum filiis et descendantibus remanserunt cives Brixiae et praedictus Feus cum ipsis supplicantibus nepotibus suis servaverunt quae servare tenentur alii legitimi et veri cives Brixiae, continue habitando in civitate Brixiae et maxime ab anno 1475 citra adiscendo litteras et alios bonos mores ac honora et factiones sustinendo cum civitate Brixiae, una cum praedicto Feo eius patruo, quos quidem supplicantes eos in filios semper habuit, ut ex testamento suo clare demonstravit, quia sibi heredes omnium bonorum suorum de anno 1492 quo anno decessit instituit, ob quae bona in estimo sunt denariorum octo cum civitate Brixiae, super quo solvunt onera et factiones. Post mortem vero praedicti Fei districtuales Brixiane cogere voluerunt ipsos supplicantes ad contribuendum cum eis pro bonis quondam dicti Fei eorum patruis eis relictis et in estimo ipsorum districtualium incorporando non obstante quod in estimo civitatis computata essent, supra qua quidem controversia lata fuit sententia per magnificos dominos tunc rectores quod pro ipsis bonis conferre teneantur cum civitate Brixiae usque ad novum estimum, et propterea ad tollendam omnem vexationem et controversiam ut supra praefati Andreas et Gabriel fratres supplicantes petunt in sua solita et antiqua civilitate confirmari et corroborari. Et ad cautelam casu quo expediat denuo ipsos in cives civitatis Brixiae creari cum eorum filiis et descendantibus tam ad beneficia consequenda quam ad onera subeunda, attento maxime quod ipsi fratres non tenent nec possident aliqua bona quae fuerint quondam Venturini patris sui».

Giovanni Pinardi e Gabriele Faita (relatori) sottoscrivono (Capta 9 si - 2 no).

ASBs, ASC 515, *Provvizioni*, 30 maggio, 1496, f. 99r (Consiglio generale)
Reprobata la parte dello speciale 9 giugno 1494 (42 si - 49 no).

ASBs, ASC 522, *Provvizioni*, 5 febbraio 1510, f. 79v (Consiglio speciale)
Civilitas

«Audita supplicatione Ioannis Francisci et Bernardini fratrum filiorum quondam ser Ioannis de Betonzellis pro se ac nomine Stephani et Anastasii fratrum eorum nepotum, filiorum quondam Venturi, olim fratris sui, exponentium et petentium quod cum semper vixerint civiliter et virtutibus se dederint quod creentur cives civitatis Brixiae tam ad beneficia consequenda, quam ad subeunda onera cum sese offerant paratos facere et implere omnia ad quae tenentur ex forma statutorum Brixiae et ad omnia beneficia et commoda praefatae civitatis personas et facultates proprias alacri animo exponere».

Faustino Trussi e Giuliano Calini sottoscrivono (Capta 9 si - 1 no).

ASBs, ASC 522, *Provvizioni*, 19 marzo 1510, f. 92v (Consiglio generale)
Approvata la parte dello speciale 5 febbraio 1510 (69 si - 17 no).

ASBs, ASC 528, *Provvizioni*, 26 gennaio 1521, ff. 142v-143r (Consiglio speciale)
Civilitas

«Lecta demum supplicatione Ioannis Francisci et Bernardini fratrum filiorum quondam Ioannis de Betoncellis exponentium suo et nomine Stephani et Anastasii fratrum eorum nepotum se alias de anno 1510 ob eorum merita erga hanc magnificam communitatem creatos fuisse cives civitatis Brixiae servatis in similibus servari solitis et exinde habitavisse ipsam civitatem saltem pro maiore parte anni et cum ipsa sustinuisse onera et factiones impositas usque in praesentem diem eius novissimo estimo inscripti, coeterum quoniam summopere desiderant dictam eorum civilitatem aut confirmari vel qualitercumque expediat de novo creari cives huius magnificae civitatis sub felicissimo et iustissimo dominio illustrissimae dominationis nostrae Venetorum ut tutius se conservare possint in dicta eorum civilitate et cum aliis fidelibus civibus stare ad bonum malumque et ea omnia promptissime atque impigre facere et exequi ac quae exequenda dicti boni cives tenentur ex forma statutorum, provisionum et ordinum ipsius civitatis. Propterea supplicare ac de gratia spetiali petere quod dicta eorum civilitas confirmetur aut qualitercumque expediat quod se novo ipsi eorumque filii et nepotes antedicti et descendentes ab eis in infinitum creentur cives civitatis Brixiae, offerentes se, ex tanto beneficio, usuros tali gratitudine erga hanc magnificam communitatem et ad omnes eius necessitates cum eorum rebus et personis se exhibituros tam promptos ut usu ipso atque experientia rerum optima magisteria omnibus facile manifestum futurum sit tale beneficium in gratos homines collatum fuisse».

Bernardino Malvezzi e Giovanni Battista Monti sottoscrivono (Capta 11 si - 1 no).

ASBs, ASC 528, *Provvioni*, 19 febbraio 1521, f. 149r (Consiglio generale)
Approbata la parte dello speciale 26 gennaio 1521 (78 si - 21 no).

ASBs, ASC 550, *Provvioni*, 14 luglio 1569, ff. 49r-50v (Consiglio speciale)
Honores et Consilia

«Havendo questa magnifica comunità tra l'altre città non solo di Lombardia, ma d'Italia tutta, già molto tempo col valor suo acquistato fama di città ben ordinata, et sempre cercato con ogni diligenza non solo di mantenere questo bon nome, servando compitamente le leggi da lei fatte, ma d'accrescerlo ancora spargendo favori con la liberalità sua sopra quelli che con qualche opera virtuosa meritevoli se ne fossero dimostrati e promettendo con l'abbondanza delle sue gratie beneficio alli altri che a soi ordini siano obedienti, non solo si va conservando nella grandezza sua, ma va di continuo infondendo nell'animo de suoi cittadini fidelità et amore, dalle quai virtù gli homeni di bona volontà addotti danno spesse volte manifesto segno della prontezza loro al publico servitio ne ricevono quei premii di poi che si conviene, dal esempio de quali i fedelissimi servitori di vostre magnificentie Giovanni, Horatio fratelli e Scipione di Betoncelli con tutti i soi antecessori, essendosi nelle occasioni passate per quanto portavano le basse forze loro dimostrati con la volontà et con i fatti pronti al voler suo, et havendo sodisfatto a quello ricercano le parti di questa magnifica comunità in simile negotio, fidati nella sua clemenza e cortesia, hanno preso ardire con ogni sorte d'humiltà di supplicare alle magnificentie vostre che per sua natural bontà et amorevolezza vogliano con la gratia sua fargli degni con i suoi descendenti in infinito d'essere admessi alle dignità, honori et officii della magnifica città, al servitio della quale, se per il passato i suoi antecessori (com'era suo debito) sono

statti apparecchiati, essi ancora, come quelli che da doppio nodo saranno legati, non spararanno mai di spendere le facultà loro et la vita propria a piacer non solo di questa magnifica città in universale, ma di ciascuna delle magnificentie vostre in particolare, alle quali si raccomandano et gli pregano da nostro Signor Dio ogni felicità et contento».

Giorgio Fisogni e Orazio Lana Terzi (relatori) sottoscrivono (Capta 9 si - 3 no).

ASBs, ASC 558, *Provvioni*, 13 giugno 1585, f. 43v (Consiglio generale)

Approvata la parte dello speciale 14 luglio 1569 (316 si - 74 no).

Nella *reformatio* del 1598 compare Orazio *quondam* Stefano.

7. CIRIMBELLI

ASBs, ASC 557, *Provvioni*, 19 febbraio 1583, f. 8r-v (Consiglio speciale)

Vicariatus

«Fu concesso per il serenissimo dominio a questa magnifica città che fussero «ammessi» alli suoi officii solamente i cittadini originarii et benemeriti. Nondimeno il suo magnifico Consilio per dar animo anche ad altri di venir ad abitare in questa città, et di poter sperar con tempo di abilitarsi a detti honori dichiarò l'anno 1488 che chi avesse abitato cinquant'anni possi esser adnesso alli detti officii per gratia. Hora desiderando noi Basilio et Marco Antonio quondam domino Pietro di Cirimbelli spiciari, fidelissimi servitori delle magnificentie vostre di perpetuar in questa città con i nostri desendenti in servitio suo, esponemo riverentemente che il quondam nostro padre con questo istesso desiderio venne ad habitar in questa città l'anno 1513, con la quale ha contribuito alli carichi et fattioni dall'anno 1528 in qua, procurando sempre di far servitio ad ogn'uno secondo che n'ha hauto occasione, sicome anche noi suoi figlioli havemo fatto et faremo sempre vivendo civilmente secondo la condition nostra. Et desiderando di partecipar anche noi in qualche parte delli officii di questa magnifica città, supplichiamo riverentemente le magnificentie vostre che per gratia si degnino abilitarne che noi et nostri figlioli et descendenti possiamo essere abballottati come gl'altri alli vicariati di questa città, offerendosi di usar ogni fedeltà et honorevolezza per noi possibile in ogni occasione che la Maestà de Dio ne concedesse a satisfatione et honore delle magnificentie vostre alle quali restaremo sempre obligatissimi servitori et humilmente si raccomandiamo».

Giovanni Antonio Nassino e Angelo Zerbini (relatori) sottoscrivono (Reprobata 5 si - 8 no).

ASBs, ASC 559, *Provvioni*, 16 dicembre 1588, f. 187v (Consiglio speciale)

Vicariatus

«Postremo lecta fuit supplicatio cum suis relationibus Basili et Marci Antonii fratrum de Cirimbellis, posita et reprobata in Consilio spetiali dictae magnificae civitatis diei 19 februarii 1583, super dicta supplicatione et relationibus longissime disputatum. Tandem per dominum abbatem posita denuo fuit pars quod iuxta relata supplicata conceduntur videlicet quod dicti fratres et eorum descendentes habilitentur et abilitati esse intelligantur ad vicariatus, dummodo placeat Consilio generali» (Capta 11 si - 2 no).

ASBs, ASC 588, *Provvisioni*, 15 giugno 1647, ff. 169v-170v (Consiglio speciale)
Honores

«L'antichità della familia Cirimbelli ben si vede dalli estimi che rendono ogn'altra famiglia naturalmente degna di tutti li honori et dignità che può dispensare quest'illustrissima città. La disgratia di me Ludovico Cirimbelli dottor fisico ha portato che le scritte che servirebbero a comprobar la mia discendenza dall'anno 1430 in cui cominciò la nostra casa ad essere stimata, si sono nelli accidenti delle guerre et incendi smarrite, come pure a molti è accaduto. Marc'Antonio mio padre e Basilio zio perciò l'anno 1588 humilmente supplicorno il Consiglio speciale di quel tempo per l'ammissione all'honore delli vicariati, come n'ottennero la gratia. Ricevuto l'honore, a segno di riverenza dovuta et professata, contenti di questo prezioso pegno dell'aggradimento di loro divota servitù né essi, né io siamo passati più oltre. Hora non potendo più io Ludovico celare il medesimo ardentissimo desiderio in me sin con la nascita tramandato dal padre et antenati con me fatto maggiore, et in esso maggiori le speranze stesse, ricorro di novo alle vostre signorie illustrissime supplicandole per gratia degnarsi d'habilitar me con i miei descendentis alli honori, officii et dignità di quest'illustrissima città. So che non ho merito alcuno che possa mai darmi animo a supplicarle di tanta gratia, ma so bene che non ho degenerato da' miei antenati né da me medemo, né all'ossequio et divotione mia naturale, et n'ho procurato gl'effetti della debolezza mia quali si siano. Confido però che piegando vostre signorie illustrissime l'occhio della loro benignità più alla grandezza d'un vivo riverentissimo desiderio che alla mia debolezza siano per concedermi la supplicata gratia, che sarà effetto della grandezza del loro animo ad ornamento d'una famiglia che continuerà mai sempre nella riga della propria riverenza, piena divotione et ossequio».

Ludovico Baitelli e Costanzo Calini (relatori) sottoscrivono (Capta - Unanimità).

ASBs, ASC 589, *Provvisioni*, 7 gennaio 1648, ff. 3v-5r (Consiglio generale)

«In ipso Consilio proposita fuit per dominum abbatem supplicatio Ludovici Cirimbelli phisici, capta etiam in spetiali Consilio diei 15 iunii praeteriti, qua petit se cum descendentibus habilitari ad honores, dignitates et officia civitatis, lectisque aestimis et fide de quibus infra, et audita contradictione domini advocati Consilii plura opponentis, et praecipue quod licet stantibus statutis et provisionibus civitatis in hac materia disponentibus, maxime parte 1549 circa interpretationem partis 1488, per quae iura numquam intelligitur habilitatus sed admissus ad Consilia et officia seu dignitates, quae solis consiliariis dantur illi qui simpliciter sit admissus seu habilitatus ad alia officia, honores et dignitates civitatis sine Consiliorum expressione, nec mens Consilii fuit unquam quod detur extensio de officiis et dignitatibus ad Consilia, nihilominus ad evitandas subauditiones, controversias et dubitationes removandas conveniens et iustum esset ut id apertius exprimeretur in dicta supplicatione. Intellectaque defensione domini Virginii Soncini advocati dicti Cirimbelli, dicentis verba supplicationis attentis dictis civitatis provisionibus non importare hunc sensum ut comprehendat Consilia, neque hoc esse de mente supplicantis, sed quatenus opus sit se expresse declarare quod non intelligit petere Consilia, supplicatio ipsa cum dicta declaratione et expressione ut non intelligatur supplicans admissus ad Consilia abbalotata fuit» (Capta 196 si - 27 no).

ASBs, ASC 591, *Provvisioni*, 11 gennaio 1652, ff. 8v-10v (Consiglio speciale)
Consilia

«L'amore paterno, naturalmente maggiore del proprio, non può non portarci a procurare alla figliolanza fortune avvantaggiate anco alle proprie medesime. Io Ludovico Cirimbelli servo umilissimo di vostre signorie illustrissime fui pochi anni sono con carattere d'indelebili obligationi agratiato dell'habilitatione a tutti li honori e dignità di questa illustrissima città, eccettuati li Consiglii. Veduti li fondamenti della civiltà di mia casa non ardirei alla mia persona con l'habilitatione anco a Consiglii supplicare lo stato pieno della cittadinanza e nobiltà; ben non posso tenermi a non inchinarmi prostrato alle suppliche della gratia stessa per li miei figlioli e discendenti. So che non ho, né posso haver merito degno della gratia, onde per questo medesimo la gratia in se stessa grande s'avanza a grado maggiore della propria natural grandezza. Ho però in me impressi i caratteri più fermi d'una sviscerata candida devotione e desiderio di profonder il sangue medesimo per il buon servitio di questa illustrissima città et di vostre signorie illustrissime, e Dio, che apre opportuni li aditi per sua gloria maggiore anco alli impotenti, non mi negò in opportune occorrenze ben note il poterne dar il saggio possibile alla debolezza del mio talento. Supplico dunque speranzoso e genuflesso la gratia che portata d'affetti devoti di vera gratitudine al cielo riporterà, spero, a vostre signorie illustrissime nel sigillo delle mie consolazioni e d'una devotissima riverentissima casa il guiderdone desiderato di si alta gratia». Relazione di Antonio Oriani: «Prese le dovute informazioni e vedute con ogni diligenza possibile diverse scritture autentiche, cavate dai libri pubblici et estimi, è molto ben conosciuto in pratica il merito del sudetto eccellentissimo signor supplicante per li suoi nobili deportamenti et virtù, prestata non solo nel privato, ma nel publico servitio della patria per il territorio et città da me pregato già tre anni andati come uno de' Deputati alla sanità, che di mia compagnia fu con ogni prontezza a far quelle funzioni da molti altri di sua compagnia ruscate, con rischio della propria salute per servitio di questa illustrissima città».

Antonio Oriani e Ottino Sala (relatori) sottoscrivono (Capta - Unanimità).

ASBs, ASC 595, *Provvisioni*, 7 gennaio 1660, ff. 1v-3r (Consiglio generale)
Consilia

«In primis in ipso Consilio per dominum abbatem proposita fuit supplicatio Ludovici Cirimbelli phisici iam capta in speciali 11 ianuarii 1652 petentis filios et descendentes suos de speciali gratia admitti etiam ad Consilia civitatis iuxta eius supplicationis tenoris sequentis videlicet: l'amore paterno naturalmente maggiore del proprio. Cum declaratione tamen deputatorum publicorum ad expeditionem oratorum et ad civilitates diei 7 dicti iuxta etiam scripturam diei 18 decembris proxime praeteriti per dictum Cirimbellum praesentatam quod filii et descendentes eiusdem Cirimbelli non possint umquam admitti ad Consilia, nisi prius in ipsis purgata fuerit quevis labes mecanicae. Lectis itaque extimis cum fide memoratis in admissione ipsis Cirimbelli ad dignitates et honores per Consilium generale 7 ianuarii 1648 et aliis extimis quae sequuntur cum dicta terminatione 7 instantis et scriptura 18 decembris, contradicta dicta supplicatione per dominum abbatem Consilii, defensa vero per dominum Verginium Sonsinum plura merita eiusdem Cirimbelli phisici recensentem, tandem abballotata dicta

supplicatione regulata ut supra circa mechanicam in filiis et descendentibus, lecta prius parte 1544, 28 maii, supplicatio ipsa capta et approbata fuit» (177 si 34 no). Nella *reformatio* del 1728 compare Lodovivo *quondam* Carlo.

8. FERRAROLI

ASBs, ASC 534, *Provvioni*, 28 agosto 1535, ff. 66v-67v (Consiglio speciale)
Civilitas

«Al clementissimo cospetto di vostra signoria clarissimo et integerrimo signor podestà seu suo magnifico et dignissimo luoghotenente et di voi benignissimi et sapientissimi consiglieri della magnifica città di Brescia con quella debita reverencia si conviene, compare il fidelissimo et indefesso servidore Giovan Francesco Ferarolo et espone como lui de l'anno 1522 per la maggior parte de chadauno anno ha abitato in Brescia con lo spettabile dottor messer Venturino Ferarolo suo fratello sin del anno 1529. Et dappoi detto anno continuamente seu per la maggior parte de chadauno anno con la sua famiglia ha habitato et de presente habita. Et in questo ultimo et prossimo estimo generale di questa magnifica città ha prodotta la poliza de suoi beni et è sta estimado in denari trei et doi terzi, descritto in quadra de Cittadella vecchia, et è di fermo animo et proposito di voler vivere sempre et morire in essa magnifica città. Imperhò supplica humilmente la eccellentissima signoria et magnificentie vostre si degnino, per sua innata bontà et clementia, crearlo et agregarlo con gli suoi figlioli et descendenti in infinitum cittadini di essa magnifica città, offerendosi lui far et sopportar tutte quelle gravezze et altre cose che convengono far et sopportar tutti gli altri cittadini, il che spera conseguir dalle predette vostra eccellentissima signoria et magnificentie per la sua innata bontà humanità et giustitia alla buona gratia delle quali se raccomanda».

Gio Francesco Foresti e Cristoforo Moro (relatori) sottoscivono (Capta 9 si - 1 no).

ASBs, ASC 534, *Provvioni*, 27 dicembre 1535, f. 101r (Consiglio generale)
Reprobata la parte dello speciale 28 agosto 1535 (45 si - 46 no).

ASBs, ASC 534, *Provvioni*, 26 giugno 1537, ff. 96v-98r (Consiglio speciale)
Civilitas

«Al clementissimo cospetto di vostra eccellentissima signoria clarissimomo et integerrimo signor podestà seu suo magnifico et dignissimo luogotenente et di voi benignissimi et sapientissimi consiglieri della magnifica città de Bressa con quella debita reverentia si conviene se presenta lo humilissimo fidelissimo et indefesso Gioano Francesco Ferrarolo, exponendo esso dal 1522 continuamente per la maggior parte de chadauno anno aver habitato in Bressa con insieme con lo spectabile dottor Venturino Ferarolo suo fratello, fin per tutto l'anno del 1529, et dappoi ditto anno 1529 in qua continuamente per la maggior parte de chadauno anno con la sua famiglia haver habitato et di presente habitar in essa magnifica città di Brescia, et in questo ultimo estimo generale proximo passato di questa magnifica città haver prodotta la poliza de suoi beni, et essere estimado in dinari trei et doi tertii, descritto in quadra de Cittadella vecchia, et dal ditto estimo in qua haver contribuito et contribuire con essa magnifica città per lo ditto suo

estimo et esser di fermo animo et proposito di voler vivere et morire in essa magnifica città. Esponendo anchora abenché del anno 1535 alli 28 de avosto un'altra volta abbia supplicato di questo et ottenuto nel Consiglio speciale de balotte nove affermative et sola negativa per esser adimpito quello supplicante quello ricerca li statuti et privilegii della magnifica città et le transactioni fatte tra magnifica città et Territorio, et poi nel Consiglio generale alli 27 dicembre 1535 haverla persa de balotte 45 affermative et 46 negative, non dimeno persuadendosi più presto questo essere proceduto per essere proposta tal causa in tempo che ditto Consiglio generale era molto fastidito et a hora molto tarda et per non essergli ritrovati in esso Consiglio gli suoi relatori quali erano meglio informati de le suoi rasone, quale no fonno ben dechiarate alle magnificentie vostre per non essergli persone che fussero ben informate de ditte suoi rasone che per altra causa, et anchora havendo dapoi sempre perseverato nel'habitar et contribuire, et essendo anchora in queso constante animo et fermo proposito di voler venir et morir in essa magnifica città, iterato humilmente supplica la eccellentissima signoria vostra et magnificentie vostre se degnino per sua innata bontà et clementia crearlo et congregarlo, cum suoi figlioli et descendenti in infinitum cittadini di essa magnifica città, offerendosi lui et far supportar tutti quelli gravezzi et altre cose che convengono far et supportar tutti gli altri cittadini, et appresso haverà lui con li suoi descendenti mortal obligo a questa magnifica città et a questo magnifico Consilio il che spera conseguir dalle prefate eccellentissime signorie et magnificentie vostre per la ditta sua innata bontà, humanità et iustitia, alle bone gratie delle quale summisse se aricomanda».

Belacatto Belacatti e Vincenzo Bocca (relatori) sottoscrivono (Capta 10 si - 1 no).

ASBs, ASC 535, *Provvioni*, 30 dicembre 1538, f. 126v (Consiglio generale)
 Approbata la parte dello speciale 26 giugno 1537 (119 si - 7 no).

ASBs, ASC 558, *Provvioni*, 14 agosto 1585, ff. 53v-54r (Consiglio speciale)
Honores

«I vostri fedelissimi cittadini et servitori Ventura, Panfilo et Vincenzo, fratelli di Feraroli, esponeno reverentemente che l'eccellente dottor Venturino, loro avo paterno, venne ad habitar con la sua famiglia in questa città et cominciò a sostentar i carichi con lei l'anno 1517 che fu posto nel suo estimo, nella qual habitazione et contributione ha sempre continuato, lui et successivamente messer Giovan Elia suo figliolo, padre d'essi esponenti, et loro sin hora, con ferma intentione di perpetuar loro et i suoi posterì al servitio et beneficio di questa magnifica città, con speranza anche di poter, quando paresse alle magnificentie vostre, ottenere dalla gratia loro li honori, officii et dignità di questa città, speranza tanto giusta et honesta che quando questa magnifica città conformandosi col privilegio che ha da sua serenità in questa materia fece il suo ordine 1488, che i suoi officii et honori non si dovessero dar se non a cittadini originarii o benemeriti nella obisione dell'anno 1438, volse però anche che fusse riservato il loco alla gratia de quelli che per anni cinquanta avessero habitato et contribuito. Per il che essi fratelli, mossi da giustissimo desiderio, supplicano con ogni riverentia le magnificentie vostre che si degnino per spetial gratia di habilitar essi fratelli, con i suoi descendenti in infinitum, alli officii, honori, dignità et Consigli di questa

magnifica città, ad honor et utile della quale promettono in ogni occasione di esponere le facultà et le vite proprie quanto qual si voglia altro cittadino, et come fedelissimi servitori delle prefate magnificentie vostre, alle quali humilmente si raccomandano».

Girolamo Moro e Leonardo Confalonieri (relatori) sottoscrivono (Capta - Unanimità).

ASBs, ASC 567, *Provvisioni*, 8 gennaio 1604, ff. 81v- 82r (Consiglio generale)
Vicariatus

«Se bene nella supplica per noi Panfilo et Vincentio figlioli del quondam domino Giovan Elia di Feraroli, presentata nel Consiglio speciale di 14 agosto 1585, a tutte balle a nostro favore presa, dimandassimo esser abilitati alle dignità, honori et Consigli di questa magnifica città et come in detta supplica hora intendiamo noi di far portar detta supplica al Consiglio generale diciamo et si dichiaramo che noi Panfilo et Vincentio sudetti contentiamo esser da detto magnifico Consiglio per hora admessi solamente alle dignità di vicariati minori et maggiori, con riserva però di poter anco per l'avvenire supplicare alli altri honori et Consigli, come in detta supplica, et si come parerà alla benignità delle magnificentie vostre, dil che supplicano le magnificentie vostre che vogliano per loro benignità concederli detta gratia» (Capta 218 si 27 no).

ASBs, ASC 585, *Provvisioni*, 7 gennaio 1640, ff. 10v-11r (Consiglio generale)
Consilia

«Deinde per eundem dominum abbatem proposita fuit supplicatio Iacobi de Ferarolis quondam Panphili petentis restitui in termino deducendo in iuribus suis in causa praetensae civilitatis non obstate declaratione 9 ianuarii 1638 qua per dominos Deputatos publicos ad expediendum et ad civitates extitit licentiat, cuius supplicatio tenor est: nella passata riforma del Consiglio di questa illustrissima città fui nominato io Giacomo figliolo del quondam signor Panfilo Ferarolo, vostro obbligatissimo cittadino, con fondamento della mia habilità in riguardo d'un' antichissima cittadinanza, et della gratia concessa a miei maggiori delli honori, dignità et Consigli gl'anni 1585 et 1604. Et sebene credeva chi mi propose haver con la certezza autentica della parte del Consiglio generale 8 genaro 1604 confermata quella graziosissima del Consiglio speciale 14 agosto 1585 et per altre ragioni soddisfatto alli dubbii proposti, nondimeno nella consulta 9 genaro 1638 nacque dichiarazione per la mia licenza. Et con tutto che credessi con l'avvocato far rappresentar a quell' illustrissimi signori nove mie ragioni non espresse nelle scritture presentate, et ritrovate doppo, et con novi lumi apportar nova chiarezza al mio negozio, però non me permise all' hora questo favore che di presente alle signorie vostre illustrissime con profondissima humiliatione richiedo. Ma perché quell'atto che all' hora mi trafisse l'anima vedendomi escluso da quella speranza, che è honorato oggetto d'animo generoso, togliemi pur anco per così dire la via di poter di novo maggiormente giustificar le mie incombenze, supplico perciò le signorie loro illustrissime si degnino restituirmi, nonostante tal dichiarazione in tempo e stato di poter dedur nove scritture a fine che questa mia causa sia proposta a questo Consiglio, dove col mezo d'avvocato possa far rappresentare alle vostre signorie illustrissime le mie ragioni nel merito, sicuro

di ricevere dalla somma pietà et giustizia loro quel sollievo che è proprio della loro grandezza d'animo et supplica la mia riverentissima servitù, et humilissimo allo loro gratia m'inchino».

Leandro Pulusella e Bernardo Maggi (relatori) sottoscrivono (Capta 158 si 44 no).

ASBs, ASC 585, *Provvioni*, 11 gennaio 1640, ff. 14r-15v (Consiglio generale) *Consilia*

«Da questo illustrissimo maggior Consiglio sabato passato fu concesso a me Giacomo, figlio quondam signor Panfilo Ferarolo, servitore himilissimo di vostre signorie illustrissime, a pieni voti favorevole, restitutione dall'atto seguito contro la mia habilità nella consulta del di 9 genaro 1638, per mezzo della quale pensai con ogni mia più efficace raggione, umilmente di novo rappresentarmi avanti quelli medemi illustrissimi signori delle tre mani di deputarie et esperimantar per capo di giustizia la publica munificenza, sperando più fortunato et favorevole essito della mia causa, mentre maggiori argomenti di novo dedotti potevano esser vevoli per la mia giustificatione et per la vera intelligenza delle parti et provisioni a mio favore deliberati nelli Consigli minore l'anno 1585 et maggiore l'anno 1604. Ma perché l'ossequentissima riverenza che porto alle publiche deliberazioni (se bene restituito da quelle) mi tiene in perpetuo timore con novi discorsi di non crear noioso incomodo a chi pur troppo si trovan occupati ne publici affari, non volendo neanche più metter in disputa l'intelligenza delle publiche scritte che in un modo e nell'altro il senso de quali humilissimo riverisco; et seguendo l'instituto de miei maggiori che il tutto vollero con devotissime preghiere riconoscere dalla gratia di vostre signorie illustrissime, come pur fecero l'anno 1585 che nel nobilissimo Consiglio de signori abbate et antiani presidenti de' negotii publici ottennero Panfilo mio padre et Ventura et Vicenzo miei zii gratia delli honori, dignità et Cosegli, sotto il beneplacito dell'illustrissimo general Consiglio qual l'anno 1604 confermò tal suplicatione pienissima deliberatione, letta però prima una nostra scrittura nella quale per atto di riverenza par si restringessimo all'hora nell'inchiesta de' vicariati solamente, o come meglio fosse parso alla prudenza di quei nobilissimi consiglieri. Perciò pretermesso ogn'altro fondamento, se ben valido, volendo caminar per la via più sicura et abondar in cautela in negozio tanto da me stimato, vengo riverentissimo io Giacomo sudetto confidato nella somma gratia et liberalità di vostre signorie illustrissime non a porgerli gravoso tedio in propor la giustizia della mia causa, come mi avevano concesso, ma con breve et supplichevole domanda implorar la loro gratia acciò si degnino confirmar in tutto et per tutt'ora detta parte sopra la nostra supplicatione deliberata et presa nel Consiglio speciale 14 agosto 1585, abilitando la mia persona et de miei discendenti in infinito con la pienezza dell'autorità loro alli honori tutti, dignità et Consigli di questa illustrissima patria; che così fatto degno della publica gratia potrò con più sicurezza rendermi capace de suoi amplissimi favori» (Capta 177 si - 40 no).

Nella *reformatio* del 1642 compare Giacomo *quondam* Panfilo.

SCHEDE FAMILIARI DEI REPROBATI

1. TOMMASI

ASBs, ASC 525, *Provvisioni*, 11 maggio 1515, ff. 54r-v (Consiglio speciale)

Civilitas

«Lecta supplicatione magistri Georgii quondam ser Christofori de Tomasiis Montis Insule Isei lacus exponentis se amore mago quo afficitur erga civitatem Brixiae iam decem annis venisse habitatum in ea et de praesenti etiam habitare et exercere unam bonam et honorabilem spiciariam, una cum magistro Andrea fratre suo, qui fratres cupidissimi sunt traducere tempus vitae eorum in ista magna civitate et cum ea sustinere onera et factiones, et propterea humiliter supplicare, quod ipse et etiam eius frater creentur cives civitatis Brixiae, offerens et protestans se servaturum et adimpleturum omnia ea quae requiruntur ex forma statutorum et ad quae tenentur boni et fideles cives ipsius civitatis».

Giovanni Francesco Sala e Benedetto Moro (relatori) sottoscrivono (Capta Unanimità).

ASBs, ASC 525, *Provvisioni*, 12 maggio 1515, ff. 56v-57r (Consiglio generale)

Approbata la parte dello speciale 11 maggio 1515 (47 si - 6 no).

ASBs, ASC 528, *Provvisioni*, 31 agosto 1520, ff. 96v-97r (Consiglio speciale)

Honores

«Lecta supplicatione Iacobi quondam Baldini de Thomasiis de Iseo, civis Brixiae, supplicantis cum ob merita maiorum suorum erga statum illustrissimae dominationis nostrae et civitatem nostram, tum propter eius fidelem et promptam servitutem exhibitam omni tempore, sed maxime in his bellorum proxime praeteritorum turbinibus, non sine periculo vitae, in benefitium praedictae illustrissimae dominationis et civitatis nostrae, de gratia speciali, se cum filiis et descendantibus ab eis habilitari ad officia, beneficia et honores civitatis nostrae et ad ipsa officia una cum dictis eius filiis et descendantibus ab eis balotari cum aliis civibus qui nullam exceptionem patiuntur, sicuti etiam aliis concessum fuit».

Giulio Luzzago e Antonio Lana (relatori) sottoscrivono (Capta 10 si - 2 no).

ASBs, ASC 528, *Provvisioni*, 7 gennaio 1521, f. 133r (Consiglio generale)

Approbata la parte dello speciale 31 agosto 1520 (73 si - 19 no).

ASBs, ASC 550, *Provvisioni*, 29 aprile 1570, ff. 225r-226r (Consiglio speciale)

Honores et Consilia

«Avanti voi clarissimomo signor podestà et voi magnifici et prestantissimi consiglieri, conoscendo io Giulio dil quondam messer Giorgio di Thomasi de Iseo, nodaro all'offitio della spettabile Mercantia di questa magnifica città, essere statto sin alli 11 settembre 1488 deliberato per il magnifico Consiglio generale che alcuno cittadino non possa esser adnesso agli offitii et Consigli di questa magnifica città, se non haverà sostenuto li carichi con essa dal tempo della dira obsidione 1438 in qua, overo habbia abitato et sostenuto tali carichi almeno per anni cinquanta, ho pensato con ogni riverenza humilmente ricorrermi alla solita

bontà delle magnificentie vostre poiché mio padre et io habbiamo habitato in questa città già anni sisanta cinque et più, et sostenuto li carichi con essa in tutti gli estimi occorsi dall'anno 1517, inclusive fin hora presente, si come appare per gli estimi nostri et humilmente supplicar le magnificentie vostre siano contente farmi degno ch'io possa esser abalotato a gli offitii, Consigli et honori di questa magnifica città, insieme con li miei descendentii, si come medesimamente fu concesso al quondam messer Giacomo di Thomasi d'Iseo, mio parente, per le fidelissime operationi fatte per lui et per la casa nostra, et per il quondam messer Picino di Thomasi de Iseo, si come si commemora per le lettere ducali et dell'anno 1461 et del 1516, in servitio dell'illustrissimo et serenissimo dominio nostro, et di questa magnifica città, et come chiaramente si vede per l'attestation di quelli doi magnifici relatori ch'l sudetto quondam messer Giacomo fu habilitato con li descendentii soi a gli offitii, honori et dignità di quella magnifica città per le parti prese et nel magnifico Conseio spetiale di ultimo agosto 1520 et di 7 genaro 1521 nel magnifico Consiglio generale, la quale gratia spero conseguire dall'amorevolezza et benignità di tutte le magnificentie vostre alle quali inchinevolmente mi raccomando».

Paolo Pontoglio e Camillo Ghidella (relatori) sottoscrivono (Capta 12 si - 2 no).

ASBs, ASC 557, *Provvioni*, 3 dicembre 1583, f. 66r (Consiglio generale)
Reprobata la parte dello speciale 29 aprile 1570 (163 si - 84 no).

ASBs, ASC 559, *Provvioni*, 5 agosto 1587, f. 67r (Consiglio generale)
«Cum per dominum abbatem proposita fuisset pars confirmationis partis captae in Consilio speciali diei 29 aprilis 1570 de suffragis duodecim affirmativis et duobus negativis pro Iulio de Thomasiis petente cum eius descendentibus habilitari ad offitia, honores et dignitates civitatis, cui per dominum advocatum et syndicos contradictum fuit et in abbalotatione pars ipsa habuisset suffragia ducentum quadraginta duo affirmativa et centum viginti septem negativa, et orta dubietate super ipsa abbalotatione, cum ante abbalotationem repertus fuisset numerus consiliariorum esse numero 364 an esset confirmata, alias reprobata propter suffragia reperta de pluri, visum fuit magnificis dominis abbati et Deputatis ponere partem ad habendam voluntatem Consilii an de novo dicta pars pro dicto Iulio deberet abbalotari, non obstante dicto errore suffragiorum, et abbalotata capta fuit de suffragiis ducentum duodecim affirmativis et centum quinquaginta novem negativis. Qua parte capta iterum abbalotata fuit dicta pars pro dicto Iulio de Thomasiis et pars ipsa habuit suffragia ducentum quinquaginta quattuor affirmativa et centum quadraginta novem negativa, quo errore extante posita fuit pars per ser Ferrandum Siccum et ser Faustum Averoldum antianos quod, stante errore suffragiorum in secunda abbalotatione partis Iulii de Thomasiis, quod pro nunc supersedeatur expeditioni dictae causae, et capta de suffragiis ducentum sexaginta uno affirmativis et centum duobus negativis».

Dopo di che non verrà mai più rimessa in votazione.

2. PATUZZI (secondo ramo)

ASBs, ASC 540, *Provvisioni*, 15 gennaio 1550, ff. 114r-115v (Consiglio speciale)
Honores et Consilia

«Avanti voi clarissimo et eccellentissimo signor podestà, overo suo magnifico logotenente et voi magnifici consiglieri compare il vostro fidelissimo et antichissimo cittadino Girolamo di Patuzi, figliuolo del quondam signor Giovanni Francesco che fu di messer Requiliano di Patuzzi per nome anchora de Requiliano suo nepote et figliuolo del eccellente messer Giovanni Piero, fratello di esso suplicante, esponendo che la loro casa di Patuzi è di così antica civiltade che gli loro progenitori si trovano fin nell'estimo generale di questa città del'anno 1488, nel qual estimo si trovano estimati, in contrata Ioannis, Antoniolo di Patuzzi et Marcho di Patuzzi. Subsequentemente negli estimi di questa magnifica città degli anni 1430 in Cittadella vecchia et 1434 in prima Alessandri si trova un Francesco Patuzino. Poi continuando l'habitatione di questa città si trova nelli estimi del anno 1459 et 1469 et 1475, sempre in prima Alessandri il sudetto Requiliano Patuzzo avo paterno di esso supplicante et Giovanni Francesco Patuzzo, padre di esso suplicante. Et Giovanni Francesco Patuzzo padre di esso supplicante do poi negli estimi 1486 et 1498 si trova descritto in Lonado. Il predetto suo padre, qual anchora che allhora fusse descritto in detta terra di Lonado, nondimeno tenne sempre habitatione in questa città, in prima quadra Allexandri, nella qual habitava esso Giovanni Francesco et habita anchora Requiliano, primogenito di detto quondam messer Giovanni Francesco et fratello di esso supplicante et fino al miserando caso della depopulatione di questa città, sì come per testimoni degni è stato fatto chiaro et manifesto alli magnifici Deputati, fatta poi la felice recuperatione di questa città fu fato l'estimo generale del'anno 1517. Nel quale si trovano descritti in sexta Faustini il sopradetto messer Giovanni Francesco suo padre et l'eccellente Giovanni Pietro suo fratello et esso supplicante subsequentemente negli estimi del anno 1534 et 1548. Nella sudetta quadra si trova descritto esso suplicante, talché per la longa loro habitatione et per la continua sustentatione de' carichi pensava et credeva da esser habile agli honori, dignità et officii di questa cittade. Non di meno non potendo esso supplicante verificar la sua descendentia da gli cognominati Antoniolo et Marchesino di Patuzzi et dal predetto Francesco detto Patuzino anchora che non sia stata altra famiglia di Patuzzi in questa città salvo la sua, pare che per i magnifici sindici di questa città gli sia opposta la presente del magnifico Consiglio di questa città del anno 1488. Perciò constando chiaramente l'abitacion et la sustentation dei carichi dall'anno 1459, inclusive fino al tempo presente che sonno anni 91, per servar la debita reverenza et il debito rispetto a questa magnifica città et alle sue leggi et suoi ordini, non ha voluto che la causa sua sia statta posta in disputatione, ma piuttosto ricorersi alla solita cortesia et amorevolezza delle magnificentie vostre pregandole riverentemente che attese le ragioni predette vogliano degnarsi d'usar la sua libertade verso esso suplicante et detto Requiliano suo nipote et di gratia speciale farli et dechiararli habili con gli suoi discendenti in infinitum a gli honori et officii et Consilii di questa città non hostando opposition alcuna, sì come fecero altre volte verso l'eccellentissimo messer Giovanni Pietro suo fratello, qual per parte di questo magnifico consiglio de 15 aprile 1521 fu dichiarato habile a gli honori, officii

et Consigli de questa città, della qual gratia ne restaranno obligatissimi alle magnificentie vostre alle quali inchinevolmente se raccomandano».

Ludovico Barbisoni e Paolo Duranti (relatori) sottoscrivono (Capta 13 si - 1 no).

ASBs, ASC 541, *Provvisioni*, 9 gennaio 1552, ff. 117v-118r (Consiglio generale)
Reprobata la parte delo speciale 15 gennaio 1550 (66 si - 87 no).

3. VERTUA

ASBs, ASC 525, *Provvisioni*, 31 luglio 1515, f. 91v (Consiglio speciale)

Civilitas

«Lecta supplicatione ser Galeacii de Vertua civis bergomensis supplicantis quod ipse et Leonardus eius frater, qui iam duobus annis habitaverunt in civitate Brixiae, cum intentione habitandi in ea toto tempore vitae suae, creantur cives civitatis Brixiae et numero aliorum civium incorporentur et aggregentur, offerentes se sustinere onera et factiones cum ipsa civitate sicut faciunt etiam alii cives ipsius».

Antonio Stella e Giuliano Calini (relatori) sottoscrivono (Reprobata 6 si - 6 no).

ASBs, ASC 525, *Provvisioni*, 7 agosto 1515, f. 92v (Consiglio speciale)

Civilitas

«Intellecta expositione clarissimi legum doctoris domini iudicis malleficiorum qui nomine illustrissimi domini gubernatoris nostri admodum rogavit et exortatus est quod intuitu suo egregium ser Galeatium de Vertua pergamensem et Leonardum eius fratrem volumus facere et creare cives civitatis Brixiae, iuxta continentiam eorum supplicationis, et hoc non obstante quod pridie dicta supplicatio fuerit in Consilio reprobata et eo maxime quod praedictus dominus gubernator pro bono respectu et rationabilibus de causis ac bonis conditionibus praedicti ser Galeazii et Leonardi et pro excusatione Consilio declaravit praedictam supplicationis reprobationem fuisse et esse reiterandam et audiendam per Consilium, aliqua provisione in contrarium non obstante, pro hac vice tantum, quibus omnibus mature consideratis atque consultis et volentes rem gratam facere praedicto domino gubernatori et eius mandatis obedire pro ut tenemur iterato dicta supplicatione cum relatione satis consultata» (Capta Unanimità).

ASBs, ASC 525, *Provvisioni*, 14 agosto 1515, f. 94r (Consiglio generale)

Approbata la parte dello speciale 7 agosto 1515 (41 si - 14 no).

ASBs, ASC 606, *Provvisioni*, 5 gennaio 1682, f. 3v (Consiglio speciale)

Vicariatus

«Cui Consilio per dominum abbatem proposita fuit supplicatio Bartholomei doctoris et Hippoliti fratrum de Verduis petentium cum eorum filiis et descendentibus habilitari ad vicariatus maiores et minores huius civitatis quae incipit: “Quanto l’ammirano cospicui”». Il testo non viene riportato.

Contraddetta dall’avvocato di Consiglio e difesa da Luigi Longhena (Capta 12 si - 1 no).

ASBs, ASC 608, *Provisioni*, 2 gennaio 1686, f. 2r (Consiglio generale)
«In quo Consilio per dominum abbatem proposita fuit supplicatio Bartholomei doctoris et Hippoliti fratrum de Vertuis iam capta in speciali 5 ianuarii 1682 pe-tentium per gratiam habilitari ad vicariatus maiores et minores huius civitatis quae incipit: “Quanto l’ammirano cospicui”».
Contraddetta dall’avvocato di Consiglio e difesa da Luigi Longhena (Reprobata 116 si - 62 no).

APPENDICE SECONDA

Approbati ad Consilia

PATUZZI	1520 (Gen 35 si - 71 no) - 1521 (Gen 73 si - 43 no)
TAIARDINI	1521 (Spec) - 1521 (Gen 86 si - 2 no) - Ref 1554
DEL FE'	1521 e 1556 (Spec) - 1556 (Gen 114 si - 20 no) - Ref 1564
DUCCO	1529 (Spec) - 1529 (Gen 71 si - 27 no) - Ref 1542 (Legittimato)
BIANCHI	1530 (Spec) - 1530 (Gen 113 si - 4 no) - Ref 1562
GAFFURI	1534 (Spec) - 1541 (Gen 80 si - 4 no) - Ref 1570
CERUTI	1536 (Spec) - 1541 (Gen 85 si - 5 no) - Ref 1554
ALENI	1536 (Spec) - 1544 (Gen 85 si - 17 no) - Ref 1580 (Mercante)
AGAZZI	1545 (Spec) - 1545 (Gen 74 si - 8 no) - Ref 1568 (Dottore in legge)
MAGGI	1550 (Spec) - 1554 (Gen 114 si - 45 no) - Ref 1560 (Legittimato)
CESARINI	1553 (Spec) - 1556 (Gen 151 si - 20 no) - Ref 1584
LODETTI	1557 (Spec) - 1557 (Gen 115 si - 42 no) - Ref 1578 (Notaio)
SCARAMUCINI	1557 (Spec) - 1557 (Gen 113 si - 42 no) - Ref 1584 (Uomini d'armi)
BEATI	1557 (Spec) - 1557 (Gen 152 si - 33 no) - Ref 1560 (Dottore fisico)
GABBIANO	1563 (Spec) - 1563 (Gen 121 si - 52 no) - Ref 1570
FORESTI	1570 (Spec) - 1573 (Gen 212 si - 60 no) - Ref 1578
BORGONDIO	1579 (Spec) - 1580 (Gen 330 si - 40 no) - Ref 1596
CARRARA	1579 (Spec) - 1581 (Gen 271 si - 19 no) - Ref 1584
MORO DE GAMBARA	1582 (Spec) - 1585 (Gen 211 si - 73 no) - Ref 1596
CAVALLI	1584 (Spec) - 1590 (Gen 201 si - 41 no) - Ref 1592 (Dottore in legge)
PONZONI	1586 (Spec) - 1588 (Gen 286 si - 33 no) - Ref 1594

Reprobati ad Consilia

GUARINI	1521 (Spec 7 si - 5 no)
MANGANINI	1550 (Gen 85 si - 69 no) (Mercante)
PATUZZI	1550 - 1552 (Gen 66 si - 87 no)
FACCHETTI	1553 - 1565 (Gen 132 si - 102 no)
TOMMASI	1570 - 1583 (Gen 242 si - 127 no) e 1588 (254 si - 149 no) (Notaio)
ZANCHI	1572 - 1575 (Gen 86 si - 84 no)
AGLIARDI	1594 (Spec 6 si - 5 no)

Approbati solo ad honores e ai vicariati

PARADISI	1517 - 1518 Ad honores (Meriti politici)
OLMO	1517 - 1522 Ad honores (Meriti politici)
BERTULLI	1517 - 1518 Ad honores (Giurisperito)
DA GRADO	1517 - 1518 Ad honores (Meriti politici)
ZAMBELLI	1517 - 1518 Ad honores (Notaio)
GITTI	1518 - 1518 Ad honores (Causidico)
BRITANNICO	1518 - 1519 Ad honores (Professore di gramatica)
FOGLIATA	1519 - 1519 Ad honores (Meriti politici)
TOMMASI	1520 - 1521 Ad honores
PELABROCCHI	1521 - 1521 Ad honores
GUARINI	1531 - 1532 Ad honores
PERONI	1536 - 1544 Ad honores
ALFERIO	1544 Ad honores
BESANA	1548 - 1550 Ad honores
PATINA	1549 Ad honores
ZENABONI	1549 Ad honores
VILLA	1550 Ad honores

Approbati solo dal Consiglio speciale

STAMERA	1517 Ad honores (Dottore in legge)
DA ISEO	1518 Ad honores (Giurisperito)
SILVA	1518 Ad honores
RIZZI	1519 Ad honores (Notaio)
SCARATTI	1535 Ad honores (Notaio)
CASTELLI	1536 Ad honores
LANTIERI	1536 Ad honores
GAFFURI	1543 Ad honores
LORINI	1551 Ad honores
MARTINENGO	1554 Ad honores et Consilia (Legittimato)
VIMERCATI	1557 Ad honores
OLMO	1557 Ad honores
GAVARDO	1557 Ad honores et Consilia
TERZI	1561 Ad honores
ZAMARA	1562 Ad honores (Dottore di Collegio)
GENTILI	1569 Ad honores
CAPITANI DE MUZIO	1570 Ad honores (Notaio)
ZANATTA	1575 Ad honores et Consilia
GALLIZIOLI	1581 Ad vicariatus
LAURINI	1585 Ad honores et Consilia
BIANZANI	1585 Ad honores et Consilia
TABARINI	1589 Ad honores et Consilia
CORTE	1596 Ad vicariatus et potestarias minores

